

BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 50
DEL 9 NOVEMBRE 2016
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 45
DEL 9 NOVEMBRE 2016

S O 5 0

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 7 novembre 2016, n. 16

Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità.

pag. **2**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

16_S050_1_LRE_16

Legge regionale 7 novembre 2016, n. 16

Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la presente legge:

Art. 1 norme contabili urgenti

1. Per l'anno 2016 ai fini dell'attribuzione delle somme di cui all'articolo 10, comma 35, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), si prende a riferimento l'assegnazione effettuata a titolo di quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), prevista all'articolo 7, comma 5, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016).

2. Alla legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 133 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

<<133. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere i consumi delle famiglie e quindi gli investimenti delle piccole e medie imprese, è autorizzata a concedere un contributo straordinario al comitato promotore del progetto denominato "SissiPay" volto a sostenere le attività propedeutiche, inclusi i servizi legali, la predisposizione di business plan, la formazione degli operatori e la progettazione e lo sviluppo tecnico, diretti alla realizzazione di una piattaforma innovativa di servizi di social lending (microcredito, prestiti tra privati, credito al consumo), integrata con correlati servizi di pagamento.>>;

b) al comma 9 dell'articolo 4 le parole <<spesa di 5.260.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<spesa di 5.010.000 euro>>;

c) al comma 13 dell'articolo 4 le parole <<In sede di prima applicazione, per l'anno in corso, il termine per l'affidamento è fissato al 18 novembre 2016.>> sono soppresse;

d) dopo il comma 3 dell'articolo 10 è inserito il seguente:

<<3 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, della legge regionale 57/1971, come sostituito dal comma 3, si applicano anche a tutte le procedure che non risultino concluse alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità).>>.

3. All'articolo 11, comma 1, della legge regionale 14/2016, nella tabella N, le stringhe:

	Atto che autorizza la conversione	Impegno					Importi			Missione e programma opera originaria	Missione e programma nuova opera
		Anno	Ente	Numero	Subnumero	Beneficiario	somma complessiva Euro	importo per annualità	EPF decorrenza fondi		
a)	L.R. 13/2014, art. 29 DGR 1291/2016	2013	590	1218	0	1	70.000,00	4.117,65	2016 (riaccert. straord. Residui)	Miss. 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	Miss. 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero
								4.117,65	2016-2030	Progr. 02: Giovani	Progr. 01: Sport e tempo libero
								4.117,60	2031		
b)	L.R. 13/2014, art. 29 DGR 1291/2016	2013	590	1218	0	1	355.000,00	20.882,35	2016 (riaccert. straord. Residui)	Miss. 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	Miss. 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
								20.882,35	2016-2030	Progr. 02: Giovani	Progr. 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico
								20.882,40	2031		
c)	L.R. 13/2014, art. 29 DGR 1291/2016	2012	620	4005	0	1	60.000,00	3.333,33	2016-2032	Miss. 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Miss. 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero
								3.333,39	2033	Progr. 01: Urbanistica e assetto del territorio	Progr. 01: Sport e tempo libero
d)	L.R. 13/2014, art. 29 DGR 1291/2016	2009	290	5099	0	1	47.000,00	3.615,38	2016-2027	Miss. 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Miss. 04: Istruzione e diritto allo studio
								3.615,44	2028	Progr. 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico	Progr. 01: Istruzione prescolastica
e)	L.R. 13/2014, art. 29 DGR 1291/2016	2009	290	5099	0	1	125.000,00	9.615,38	2016-2027	Miss. 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Miss. 04: Istruzione e diritto allo studio
								9.615,44	2028	Progr. 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico	Progr. 02: Altri ordini di istruzione non universitaria

sono sostituite dalle seguenti:

	Atto che autorizza la conversione	Impegno					Importi			Missione e programma opera originaria	Missione e programma nuova opera
		Anno	Ente	Numero	Subnumero	Beneficiario	somma complessiva Euro	importo per annualità	EPF decorrenza fondi		
a)	L.R. 13/2014, art. 29 DGR 1291/2016	2013	590	1218	0	1	70.000,00	4.117,65	residui 2015	Miss. 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	Miss. 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero
								4.117,65	2016-2030	Progr. 02: Giovani	Progr. 01: Sport e tempo libero
								4.117,60	2031		
b)	L.R. 13/2014, art. 29 DGR 1291/2016	2013	590	1218	0	1	355.000,00	20.882,35	residui 2015	Miss. 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	Miss. 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
								20.882,35	2016-2030	Progr. 02: Giovani	Progr. 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico
								20.882,40	2031		
c)	L.R. 13/2014, art. 29 DGR 1291/2016	2012	620	4005	0	1	60.000,00	3.750,00	2016-2031	Miss. 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Miss. 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero
										Progr. 01: Urbanistica e assetto del territorio	Progr. 01: Sport e tempo libero
d)	L.R. 13/2014, art. 29 DGR 1291/2016	2009	290	5099	0	1	47.000,00	3.615,39	2016-2021	Miss. 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Miss. 04: Istruzione e diritto allo studio
								3.615,38	2022-2028	Progr. 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico	Progr. 01: Istruzione prescolastica
e)	L.R. 13/2014, art. 29 DGR 1291/2016	2009	290	5099	0	1	125.000,00	9.615,38	2016-2021	Miss. 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Miss. 04: Istruzione e diritto allo studio
								9.615,39	2022-2027	Progr. 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico	Progr. 02: Altri ordini di istruzione non universitaria
								9.615,38	2028		

4. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), è aggiunta la seguente:

<<e bis) siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).>>.

5. L'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), è sostituito dal seguente:

<<Art. 9 compensi degli organi societari e dei dipendenti di società non quotate

1. Salvo quanto diversamente disposto in senso più restrittivo da disposizioni di legge regionale, i compensi degli organi societari e dei dipendenti delle società a controllo pubblico sono disciplinati dalla normativa nazionale tempo per tempo vigente in materia.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).>>.

6. All'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole <<, in conformità alla disciplina vigente in materia di aiuti di Stato>> sono soppresse;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

<<6. All'intervento di cui al comma 5 viene data esecuzione nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato e degli obblighi derivanti dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.>>.

7. Per l'anno 2016 sono riconosciute alle Province, al fine di garantire la continuità delle funzioni e dei servizi, risorse per complessivi 17.284.862,30 euro attribuite, per 5.359.510,34 euro con le modalità di cui al comma 13 e, per 11.925.351,96 euro, assegnando un fondo straordinario con le modalità di cui al comma 9.

8. Il fondo straordinario di cui al comma 7 è così ripartito:

a) per la quota di 9.083.774,65 euro:

- 1) Provincia di Gorizia 137.858,57 euro;
- 2) Provincia di Pordenone 944.957,53 euro;
- 3) Provincia di Trieste 1.501.022,93 euro;
- 4) Provincia di Udine 6.499.935,62 euro;

b) per la quota di 1.836.282,81 euro assegnando gli importi di cui al comma 10;

c) per la quota di 1.005.294,50 euro assegnando gli importi di cui al comma 11.

9. Per la finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 11.925.351,96 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.

10. Per la medesima finalità di cui al comma 7 spetta alle Province un importo complessivo di 1.836.282,81 euro, pari ai rimborsi spettanti alle medesime per i maggiori oneri sostenuti nel primo semestre 2016 nell'esercizio della funzione di Motorizzazione civile, così suddiviso:

- a) Provincia di Gorizia 366.477,81 euro;
- b) Provincia di Pordenone 539.805 euro;
- c) Provincia di Trieste 730.000 euro;
- d) Provincia di Udine 200.000 euro.

11. Per la medesima finalità di cui al comma 7 spettano alle Province, in relazione agli oneri sostenuti e da sostenersi per il funzionamento sino al 31 dicembre 2016, in relazione alle attività e alle funzioni divenute di competenza regionale ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le seguenti quote:

- a) Provincia di Gorizia 230.495,80 euro, comprensivi degli oneri relativi ad ERPAC;
- b) Provincia di Pordenone 354.410 euro;
- c) Provincia di Trieste 98.300 euro;
- d) Provincia di Udine 322.088,70 euro.

12. Per la finalità di cui al comma 7 le Province sono autorizzate a utilizzare le risorse corrispondenti ai crediti vantati dall'Amministrazione regionale con riferimento alle poste riguardanti le quote dei fondi per la produttività del personale transitato in Regione e altri trasferimenti di parte corrente per l'anno 2016, relativi alle funzioni di cui alla legge regionale 26/2014, sino alla concorrenza di 5.359.510,34 euro, suddivisi nella seguente misura:

- a) Provincia di Gorizia 885.540,41 euro, comprensivi delle quote riferite ad ERPAC;
- b) Provincia di Pordenone 1.236.116,01 euro;
- c) Provincia di Trieste 1.173.977,07 euro;
- d) Provincia di Udine 2.063.876,85 euro.

13. Al comma 5 duodecies dell'articolo 10 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), le parole <<un anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<due anni>>.

14. I commi 32, 33 e 34 dell'articolo 2 della legge regionale 34/2015 sono abrogati.

15. All'articolo 6 della legge regionale 34/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 28 le parole <<progettazioni preliminari>> sono sostituite dalle seguenti: <<progetti di fattibilità tecnica ed economica>>;
- b) al comma 29 le parole <<, presentata entro il termine perentorio del 31 agosto di ogni anno>> sono soppresse.

16. Ai commi 69 e 70 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015 le parole <<751.584,21 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<751.548,21 euro>>.

17. Con riferimento all'estensione autorizzata del periodo di gestione dello stabilimento termale di Arta Terme, l'Agenzia Regionale PromoTurismoFVG può presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ulteriore domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico).

18. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei

giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), sono aggiunte le seguenti parole: <<I contributi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 33.>>.

19. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), sono aggiunte le seguenti parole: <<I contributi di cui al comma 1 sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dal regolamento di cui al comma 4 o dai bandi di cui al comma 5.>>.

20. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è inserito il seguente:

<<2 bis. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici, a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e a società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, salvo le specifiche esclusioni disposte nei regolamenti o negli avvisi pubblici previsti dagli articoli seguenti.>>.

21. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 16/2014 le parole: <<I finanziamenti, su richiesta del beneficiario sono erogati nella misura del 70 per cento a titolo di acconto nel termine stabilito dalla convenzione.>> sono soppresse.

22. All'articolo 32 bis della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<su richiesta del beneficiario, sono erogati nella misura del 70 per cento a titolo di acconto>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata>>, e le parole: <<I saldi sono erogati successivamente all'approvazione del rendiconto.>> sono soppresse;

b) al comma 1 bis le parole <<su richiesta del beneficiario, sono erogati nella misura del 70 per cento a titolo di acconto>> sono sostituite dalle seguenti: <<sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata>>, e le parole <<L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito dai medesimi regolamenti, e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.>> sono soppresse.

23. All'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 1998, n. 7 (Interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. L'Amministrazione regionale sostiene l'attività scientifica, di monitoraggio, didattica, educativa e divulgativa svolta dall'ente gestore della Riserva marina di Miramare nel campo della conoscenza e della tutela degli ecosistemi marini dell'alto Adriatico, in quanto sinergica e coerente con le finalità istituzionali delle Riserve naturali regionali dell'arco costiero istituite al Capo III della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), nonché l'acquisto e la manutenzione di attrezzature necessariamente connesse alle predette attività.>>.

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'ente gestore della Riserva marina di Miramare di cui al decreto interministeriale 12 novembre 1986 (Istituzione della Riserva naturale marina di Miramare nel Golfo di Trieste).>>.

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Al fine di concludere i procedimenti contributivi pendenti della Provincia di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a impegnare ed erogare il saldo dei contributi concessi al medesimo soggetto gestore individuato negli atti di spesa della Provincia di Trieste e per le medesime attività ivi indicate.>>.

24. All'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: <<privati, con priorità agli imprenditori agricoli professionali,>> sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il contributo forfetario annuo è fissato in 250 euro per ettaro o per frazioni inferiori all'ettaro sino al limite massimo per unità di superficie previsto dalla disciplina comunitaria e non è cumulabile con altre sovvenzioni. Detto limite non trova applicazione per prati stabili di superficie inferiore ai 5000 metri quadri.>>.

c) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

<<3 bis. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107

e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.>>.

25. Per l'anno 2016 sono ammesse le domande di cui all'articolo 8 della legge regionale 9/2005 pervenute entro la data di entrata in vigore della presente legge.

26. In seguito al subentro della Regione nelle funzioni svolte dalle Province ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), i procedimenti relativi ai contributi per lo smaltimento dell'amianto, in corso alla data dell'1 luglio 2016, sono conclusi dalla Regione nel rispetto di quanto previsto nei relativi bandi emanati dalle Province, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 16 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate).

27. Il Comune di Udine è autorizzato a utilizzare le eventuali economie contributive conseguite in corso di realizzazione dei lavori per la realizzazione dell'opera sovvenzionata con decreto n. 2631/Cult/5SP del 7 settembre 2006, per ulteriori lavori di adeguamento e ristrutturazione del Palasport Carnera, già finanziati con decreto n. 4444/Cult/5SP del 15 novembre 2006.

28. Per le finalità di cui al comma 27 il Comune di Udine, entro il termine del 31 dicembre 2016, presenta apposita istanza di utilizzo delle economie contributive di cui al comma 27 al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva che autorizza l'utilizzo delle economie contributive medesime.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad a. Artisti associati - società cooperativa un contributo straordinario per la realizzazione della nuova piattaforma della danza - N.I.D. in programma a Gorizia nel 2017.

30. Per le finalità di cui al comma 29 a. Artisti associati - società cooperativa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura apposita istanza corredata di una relazione illustrativa del progetto da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata.

31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.

32. Per l'avvio della gestione dell'attività dell'Archivio dei giochi di cui all'articolo 6, comma 20, della legge regionale 14/2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine, nell'esercizio 2017, un contributo straordinario di complessivi 380.000 euro, suddivisi in 180.000 euro per l'anno 2017 e 200.000 euro per l'anno 2018.

33. Per le finalità di cui al comma 32 il Comune di Udine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura apposita istanza corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Per l'anno 2017 il finanziamento è liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata.

34. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di complessivi 380.000 euro, suddivisi in 180.000 euro per l'anno 2017 e 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.

35. Al comma 21 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2016 le parole «Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.» sono sostituite dalle seguenti: «Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata. Le modalità di rendicontazione sono stabilite con decreto di concessione.».

36. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 87, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg di Gorizia un ulteriore contributo di 2 milioni di euro.

37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dei nuovi interventi previsti e del relativo preventivo di spesa. Ai fini dell'individuazione delle tipologie di spese ammissibili, nonché della fissazione dei termini del procedimento si fa rinvio alle disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2015, n. 226/Pres. (Regolamento concernente le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto a favore della fondazione Palazzo Coronini Cronberg onlus di Gorizia).

38. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.

39. Agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015, la sanzione di cui all'articolo 20, comma 11, della legge regionale 18/2015, ferme restando le altre sanzioni, si applica nella misura del 30 per cento della differenza tra l'obiettivo assegnato dalla Regione nel 2015 in termini di saldo finanziario di competenza mista e il saldo effettivamente conseguito nel medesimo anno.

40. La sanzione di cui all'articolo 20, comma 11, della legge regionale 18/2015, da applicare agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015, è ridotta di un importo pari alle spese per l'edilizia scolastica sostenute nel corso dell'anno 2015, purché non già oggetto di contribuzione per la stessa finalità nel medesimo anno, ovvero di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

41. Ai fini di quanto previsto al comma 40 gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015, comunicano alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno 2015 per l'edilizia scolastica.

42. Le richieste di adesione al Programma triennale di conversione degli incentivi pluriennali, di cui all'articolo 16 della legge regionale 18/2015, e approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1978 del 21 ottobre 2016, ma non soddisfatte per mancanza di fondi sufficienti, sono soddisfatte in relazione agli ulteriori fondi stanziati con la presente legge a valere sulle pertinenti autorizzazioni di spesa previste dalla Tabella A di cui all'articolo 2, comma 1, e dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1, fino a esaurimento dei medesimi, fermo restando il criterio previsto dall'articolo 16, comma 6, lettera c), della legge regionale 18/2015 dell'integrale finanziamento dell'incentivo ammesso a conversione.

43. Per l'anno 2016 è autorizzata la conversione dell'incentivo pluriennale in quote annuali costanti concesso al Comune di Cividale con decreto di concessione n. 6173/760/2013/0/1 in contributo in conto capitale da corrispondere in base alla progressione della spesa ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 18/2015. L'importo dell'incentivo ammesso alla conversione è ridotto dell'ammontare originariamente destinato al sollievo degli oneri finanziari inerenti all'investimento, pari a 600.000 euro. Il Servizio competente al procedimento contributivo assegna un termine al Comune beneficiario non inferiore a dieci giorni per aderire alla conversione. In caso di adesione, il contributo è pagato tramite il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).

44. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.

45. Con proprio decreto il Ragioniere generale è autorizzato a effettuare le regolazioni contabili conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale n. 1978 del 21 ottobre 2016, alla disposizione di cui al comma 42 e alla disposizione di cui al comma 43 e, ove necessario, a disporre la revoca dei decreti di liquidazione e a ordinare la chiusura dei ruoli di spesa fissa adottati a valere sugli impegni oggetto di conversione.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 80.000 euro al Comune di Cercivento per la realizzazione dell'illuminazione pubblica per la sicurezza della via di accesso al complesso "Bosco Museis" attualmente utilizzato come comunità per minori.

47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

48. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016 - 2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.

49. Il fondo di cui all'articolo 7, comma 60, della legge regionale 34/2015 è incrementato per l'anno 2016 di ulteriori 5.420.000 euro. La quota di cui all'articolo 7, comma 61, lettera b), della medesima legge regionale 34/2015, è incrementata di ulteriori 5.420.000 euro.

- 50.** La quota di incremento di cui al comma 49 è ripartita secondo i criteri di cui all'articolo 7, comma 62, della legge regionale 34/2015.
- 51.** Per i criteri di riparto di cui al comma 50 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 39 e 40, della legge regionale 14/2016.
- 52.** Le risorse di cui al comma 49 sono concesse ed erogate d'ufficio in un'unica soluzione. Entro due anni dall'erogazione il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento.
- 53.** Per la finalità prevista al comma 49 è destinata la spesa di 5.420.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.
- 54.** Il recupero della quota di cui all'articolo 7, comma 71, lettera b), della legge regionale 34/2015, è subordinato agli esiti delle trattative tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in merito ai conteggi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016.
- 55.** Per l'anno 2016 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un contributo di 20.000 euro, per oneri correnti, ai Comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e il relativo piano sia stato approvato dalla Corte dei conti entro il 30 giugno 2015 e che entro il 31 dicembre 2015 hanno già ripianato il disavanzo per un importo superiore a quello programmato nel medesimo piano.
- 56.** Il contributo di cui al comma 55 è concesso d'ufficio dal Servizio competente in materia di finanza locale.
- 57.** Per la finalità prevista al comma 55 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.
- 58.** Per l'anno 2016, in via sperimentale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un fondo di 488.000 euro, a titolo di indennizzo una tantum e in misura forfetaria, ai Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, che hanno registrato un rapporto percentuale maggiore al 2 per cento, tra presenze medie di stranieri definiti nell'ambito delle normative sulla protezione internazionale e popolazione residente al 31 dicembre 2015, in base ai dati comunicati dalla Direzione centrale competente per materia.
- 59.** Le risorse assegnate ai Comuni ai sensi del comma 58 devono essere prioritariamente utilizzate al fine di implementare politiche giovanili e della famiglia, compresi interventi per l'abbattimento dei costi dei servizi per l'infanzia e i giovani.
- 60.** La registrazione della presenza di stranieri fa riferimento al periodo 1 gennaio-30 settembre 2016.
- 61.** L'indennizzo di cui al comma 58 è concesso d'ufficio dal Servizio competente in materia di finanza locale, nella misura massima di 2.000 euro per presenza di straniero.
- 62.** Per la finalità prevista al comma 58 è destinata la spesa di 488.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.
- 63.** Per l'anno 2016 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un'assegnazione straordinaria ai Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, già facenti parte di un'Unione comunale, nella misura di 70.000 euro ciascuno, al fine di garantire i trasferimenti in precedenza accordati all'Unione medesima.
- 64.** I contributi di cui al comma 63 sono concessi d'ufficio dal Servizio competente in materia di finanza locale.
- 65.** Per la finalità prevista al comma 63 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.
- 66.** Per l'anno 2016 sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), da parte del sistema universitario regionale a decorrere dall'1 gennaio 2016.
- 67.** Nel caso di incentivi pluriennali per spese di investimento nel settore socio-sanitario di competenza della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, oggetto di conversione ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 18/2015, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rideterminare, nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile da parte del

Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociosanitari sulla base della progettazione definitiva, o esecutiva qualora disponibile, la quota degli incentivi concessi, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per interventi edili impiantistici costituita dalla somma dell'ammontare complessivo delle annualità degli incentivi pluriennali oggetto di conversione e degli ulteriori incentivi in conto capitale.

68. L'Amministrazione regionale ripartisce il Fondo regionale minori stranieri non accompagnati di cui l'articolo 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), in relazione alle disponibilità di bilancio, in misura proporzionale tra tutti i Comuni richiedenti, ammettendo a finanziamento il 100 per cento delle spese sostenute che restano a carico dei Comuni con popolazione inferiore o uguale a 15.000 abitanti e l'80 per cento delle spese sostenute che restano a carico dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

69. I Comuni presentano domanda di finanziamento alla Direzione competente, attestando le spese sostenute per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nell'anno 2016 al netto del contributo statale di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

70. I Comuni sono autorizzati a dichiarare anche i costi sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2015 non contemplati nella domanda relativa all'anno 2015 ovvero altri costi relativi all'accoglienza rimasti non coperti nell'anno 2015.

71. Con riferimento all'anno 2016 i termini per presentare da parte dei Comuni capofila la domanda di contributo per infestazioni di simulidi, di cui all'articolo 4, comma 9, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono riaperti per la durata di sette giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

72. Con riferimento all'anno scolastico 2015-2016 i termini per presentare la domanda di contributo da parte dei soggetti gestori di nidi d'infanzia, finalizzato al contenimento delle rette poste a carico delle famiglie per l'accesso al servizio di nido d'infanzia, in attuazione dell'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e con le modalità e procedure previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128 (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia), sono riaperti per la durata di sette giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2 variazioni contabili urgenti allo stato di previsione della spesa - avanzo

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella A relative alle somme già iscritte con la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), a titolo di avanzo libero applicato al bilancio ai sensi degli articoli 42, comma 6, e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 3 variazioni contabili urgenti allo stato di previsione della spesa e dell'entrata

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella B.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie di cui all'allegata Tabella C.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella D relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

Art. 4 copertura finanziaria

1. Le nuove autorizzazioni di spesa previste nella Tabella A di cui all'articolo 2, comma 1, trovano copertura nel quadro delle riduzioni di spesa ivi previste.

2. Le nuove autorizzazioni di spesa previste nella Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1, trovano copertura nel quadro delle riduzioni di spesa ivi previste e dagli incrementi di entrata previsti dalla Tabella C di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 5 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 7 novembre 2016

SERRACCHIANI

TABELLA A
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 2)

MISSIONE:	3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
PROGRAMMA:	2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
TOTALE PROGRAMMA:	2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	2016	1.800.000,00	2017	--
					2018
					--
TOTALE MISSIONE:	3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2016	1.800.000,00	2017	--
					2018
					--
MISSIONE:	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
PROGRAMMA:	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
TOTALE PROGRAMMA:	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2016	700.000,00	2017	--
					2018
					--
PROGRAMMA:	2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2016	1.900.000,00	2017	--
					2018
					--
TOTALE PROGRAMMA:	2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2016	1.900.000,00	2017	--
					2018
					--
PROGRAMMA:	4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA				
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
TOTALE PROGRAMMA:	4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	2016	1.000.000,00	2017	--
					2018
					--
TOTALE MISSIONE:	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2016	3.600.000,00	2017	--
					2018
					--

TABELLA A
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 2)

(CONTINUA)

MISSIONE:	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI						
PROGRAMMA:	1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO						
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE						
TOTALE PROGRAMMA:	1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	2016	3.710.000,00	2017	2018	--	--
PROGRAMMA:	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2016	-210.000,00	2017	2018	--	--
TOTALE PROGRAMMA:	2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	2016	-210.000,00	2017	2018	--	--
TOTALE MISSIONE:	5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	2016	3.500.000,00	2017	2018	--	--
MISSIONE:	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO						
PROGRAMMA:	2 GIOVANI						
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2016	2.300.000,00	2017	2018	--	--
TOTALE PROGRAMMA:	2 GIOVANI	2016	2.300.000,00	2017	2018	--	--
TOTALE MISSIONE:	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	2016	2.300.000,00	2017	2018	--	--

TABELLA A
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 2)

(CONTINUA)

MISSIONE: 7 TURISMO			
PROGRAMMA: 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
TITOLO:	2	SEPE IN CONTO CAPITALE	
	2016	-40.000,00	2017
	2018	--	2018
TOTALE PROGRAMMA: 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
	2016	-40.000,00	2017
	2018	--	2018
TOTALE MISSIONE: 7 TURISMO			
	2016	-40.000,00	2017
	2018	--	2018
MISSIONE: 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
PROGRAMMA: 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
TITOLO:	2	SEPE IN CONTO CAPITALE	
	2016	4.730.670,62	2017
	2018	--	2018
TOTALE PROGRAMMA: 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
	2016	4.730.670,62	2017
	2018	--	2018
PROGRAMMA: 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE			
TITOLO:	2	SEPE IN CONTO CAPITALE	
	2016	18.800.000,00	2017
	2018	--	2018
TOTALE PROGRAMMA: 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE			
	2016	18.800.000,00	2017
	2018	--	2018
TOTALE MISSIONE: 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
	2016	23.530.670,62	2017
	2018	--	2018

TABELLA A
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 2)

(CONTINUA)

MISSIONE: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA: 1 DIFESA DEL SUOLO

TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

2016	8.854.261,60	2017	--	2018	--
2016	8.854.261,60	2017	--	2018	--

TOTALE PROGRAMMA: 1 DIFESA DEL SUOLO

PROGRAMMA: 3 RIFIUTI

TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

2016	-854.261,60	2017	--	2018	--
2016	-854.261,60	2017	--	2018	--

TOTALE PROGRAMMA: 3 RIFIUTI

PROGRAMMA: 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

2016	145.782,97	2017	--	2018	--
2016	145.782,97	2017	--	2018	--

TOTALE PROGRAMMA: 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

PROGRAMMA: 7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

2016	22.112,02	2017	--	2018	--
2016	22.112,02	2017	--	2018	--

TOTALE PROGRAMMA: 7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

TOTALE MISSIONE: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

2016	8.167.894,99	2017	--	2018	--
2016	8.167.894,99	2017	--	2018	--

TABELLA A
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 2)

(CONTINUA)

MISSIONE:	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
PROGRAMMA:	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
TOTALE PROGRAMMA:	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
TOTALE MISSIONE:	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
MISSIONE:	13 TUTELA DELLA SALUTE			
PROGRAMMA:	5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI			
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	1.748.445,60	1.748.445,60	1.748.445,60
TOTALE PROGRAMMA:	5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	1.748.445,60	1.748.445,60	1.748.445,60
TOTALE MISSIONE:	13 TUTELA DELLA SALUTE	1.748.445,60	1.748.445,60	1.748.445,60

TABELLA A
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 2)

(CONTINUA)

MISSIONE:	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
PROGRAMMA:	1 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO			
TITOLO:	3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
TOTALE PROGRAMMA:	1 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	2016	-31.949.190,00	2018
		2017	--	2018
		2016	-31.949.190,00	2018
		2017	--	2018
PROGRAMMA:	2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI			
		2016	-100.000,00	2018
		2017	--	2018
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		2016	140.000,00	2018
		2017	--	2018
TOTALE PROGRAMMA:	2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2016	40.000,00	2018
		2017	--	2018
TOTALE MISSIONE:	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	2016	-31.909.190,00	2018
		2017	--	2018
MISSIONE:	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA			
PROGRAMMA:	1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE			
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		2016	2.450.000,00	2018
		2017	--	2018
TOTALE PROGRAMMA:	1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	2016	2.450.000,00	2018
		2017	--	2018
TOTALE MISSIONE:	16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	2016	2.450.000,00	2018
		2017	--	2018

TABELLA A
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 2)

(CONTINUA)

MISSIONE:	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI				
PROGRAMMA:	1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI				
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2016	-2.460.000,00	2017	--
				2018	--
TOTALE PROGRAMMA:	1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	2016	-2.460.000,00	2017	--
				2018	--
TOTALE MISSIONE:	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	2016	-2.460.000,00	2017	--
				2018	--
MISSIONE:	20 FONDI E ACCANTONAMENTI				
PROGRAMMA:	3 ALTRI FONDI				
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2016	-14.290.970,19	2017	--
				2018	--
TOTALE PROGRAMMA:	3 ALTRI FONDI	2016	-14.290.970,19	2017	--
				2018	--
TOTALE MISSIONE:	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	2016	-14.290.970,19	2017	--
				2018	--

TABELLA B
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

MISSIONE:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
PROGRAMMA:	1 ORGANI ISTITUZIONALI				
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI				
TOTALE PROGRAMMA:	1 ORGANI ISTITUZIONALI				
		2016	2017	2018	
		-1.331,55	--	--	
		2016	2017	2018	
		-1.331,55	--	--	
PROGRAMMA:	2 SEGRETERIA GENERALE				
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI				
TOTALE PROGRAMMA:	2 SEGRETERIA GENERALE				
		2016	2017	2018	
		-90.000,00	--	--	
		2016	2017	2018	
		-90.000,00	--	--	
PROGRAMMA:	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI				
		2016	2017	2018	
		-4.683.239,71	--	--	
		2016	2017	2018	
		-87.678,89	--	--	
TOTALE PROGRAMMA:	3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				
		2016	2017	2018	
		-4.770.918,60	--	--	
PROGRAMMA	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI				
		2016	2017	2018	
		-50.000,00	--	--	
TOTALE PROGRAMMA:	4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				
		2016	2017	2018	
		-50.000,00	--	--	

TABELLA B
 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

PROGRAMMA:	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
TITOLO:	1	SPESE CORRENTI					
			2016	2017	2018		
TOTALE PROGRAMMA:	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	-280.000,00	--	--		
			2016	2017	2018		
			-280.000,00	--	--		
PROGRAMMA:	6	UFFICIO TECNICO					
TITOLO:	1	SPESE CORRENTI					
			2016	2017	2018		
TOTALE PROGRAMMA:	6	UFFICIO TECNICO	-587.493,39	--	--		
			2016	2017	2018		
			-587.493,39	--	--		
PROGRAMMA:	11	ALTRI SERVIZI GENERALI					
TITOLO:	1	SPESE CORRENTI					
			2016	2017	2018		
TOTALE PROGRAMMA:	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	-193.661,61	--	--		
			2016	2017	2018		
			-193.661,61	--	--		
TOTALE MISSIONE:	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	-5.973.405,15	--	--		
			2016	2017	2018		
			-5.973.405,15	--	--		

TABELLA B
 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

MISSIONE: 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA: 2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

	2016	2017	2018
	225.000,00	--	--

TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

	2016	2017	2018
	-1.800.000,00	--	--

TOTALE PROGRAMMA: 2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

	2016	2017	2018
	-1.575.000,00	--	--

TOTALE MISSIONE: 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

	2016	2017	2018
	-1.575.000,00	--	--

TABELLA B
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

MISSIONE:	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
PROGRAMMA:	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
TITOLO:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
TOTALE PROGRAMMA:	1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2016	908.316,67	2017	--	2018
			2016	908.316,67	2017	--	2018
PROGRAMMA:	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
TITOLO:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
TOTALE PROGRAMMA:	2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2016	2.491.485,42	2017	--	2018
			2016	2.491.485,42	2017	--	2018
PROGRAMMA:	3	EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)					
TITOLO:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
TOTALE PROGRAMMA:	3	EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)	2016	43.384,62	2017	--	2018
			2016	43.384,62	2017	--	2018
PROGRAMMA:	4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA					
TITOLO:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
TOTALE PROGRAMMA:	4	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	2016	1.146.153,85	2017	--	2018
			2016	1.146.153,85	2017	--	2018
TOTALE MISSIONE:	4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2016	4.589.340,56	2017	--	2018
			2016	4.589.340,56	2017	--	2018

TABELLA B (RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

MISSIONE: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

PROGRAMMA: 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

	2016	2017	2018
	133.500,00	--	--

TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

	2016	2017	2018
	1.933.124,47	--	--

TOTALE PROGRAMMA: 1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

	2016	2017	2018
	2.066.624,47	--	--

PROGRAMMA: 2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

	2016	2017	2018
	-150.040,00	--	--

TOTALE MISSIONE: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

	2016	2017	2018
	1.916.584,47	--	--

TABELLA B
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

MISSIONE:	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
PROGRAMMA:	1 SPORT E TEMPO LIBERO			
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI	2016	-11.760,00 2017	2018
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2016	3.499.278,59 2017	2018
TOTALE PROGRAMMA:	1 SPORT E TEMPO LIBERO	2016	3.487.518,59 2017	2018
PROGRAMMA:	2 GIOVANI			
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2016	123.914,06 2017	2018
TOTALE PROGRAMMA:	2 GIOVANI	2016	123.914,06 2017	2018
TOTALE MISSIONE:	6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	2016	3.611.432,65 2017	2018

TABELLA B
 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

MISSIONE:	7	TURISMO			
PROGRAMMA:	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
TITOLO:	1	SPESE CORRENTI	2016	2017	2018
			41.000,00	--	--
TITOLO:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2016	2017	2018
			272.837,02	--	--
TOTALE PROGRAMMA:	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2016	2017	2018
			313.837,02	--	--
TOTALE MISSIONE:	7	TURISMO	2016	2017	2018
			313.837,02	--	--

TABELLA B
 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

MISSIONE:	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
PROGRAMMA:	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
TITOLO:	1	SPESE CORRENTI	2016	2017	2018
			500.000,00	--	--
TITOLO:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE			
			2016	2017	2018
			8.184.992,31	--	--
TOTALE PROGRAMMA:	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
			2016	2017	2018
			8.684.992,31	--	--
TOTALE MISSIONE:	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
			2016	2017	2018
			8.684.992,31	--	--

TABELLA B
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

MISSIONE: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA: 1 DIFESA DEL SUOLO

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA: 1 DIFESA DEL SUOLO

2016	-1.500,00	2017	--	2018	--
2016	-1.500,00	2017	--	2018	--

PROGRAMMA: 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

TOTALE PROGRAMMA: 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

2016	-34.000,00	2017	34.000,00	2018	--
2016	-34.000,00	2017	34.000,00	2018	--

PROGRAMMA: 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA: 5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

2016	-3.620,09	2017	--	2018	--
2016	-63.408,04	2017	--	2018	--

PROGRAMMA: 7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TOTALE PROGRAMMA: 7 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI

2016	251.610,48	2017	--	2018	--
2016	251.610,48	2017	--	2018	--

TOTALE MISSIONE: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

2016	149.082,35	2017	34.000,00	2018	--
------	------------	------	-----------	------	----

TABELLA B
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

MISSIONE:	10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
PROGRAMMA:	1 TRASPORTO FERROVIARIO				
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2016	2017	2018	1.380.000,00
TOTALE PROGRAMMA:	1 TRASPORTO FERROVIARIO	2016	2017	2018	1.380.000,00
PROGRAMMA:	2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI	2016	2017	2018	
TOTALE PROGRAMMA:	2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2016	2017	2018	
PROGRAMMA:	4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO				
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI	2016	2017	2018	
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
TOTALE PROGRAMMA:	4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	2016	2017	2018	
PROGRAMMA:	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI	2016	2017	2018	
		2019	45.000,00		

TABELLA B					
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)					
(CONTINUA)					
TITOLO:	2	SPESA IN CONTO CAPITALE	2016	2017	2018
TOTALE PROGRAMMA:	5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	1.750.000,00	-240.000,00	-1.380.000,00
TOTALE MISSIONE:	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	1.746.000,00	-240.000,00	-1.380.000,00
			2.416.325,42	--	--

TABELLA B
 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

MISSIONE: 11 SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA: 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

	2016	2017	2018
	1.160.000,00	--	--

TOTALE PROGRAMMA: 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

	2016	2017	2018
	1.160.000,00	--	--

TOTALE MISSIONE: 11 SOCCORSO CIVILE

	2016	2017	2018
	1.160.000,00	--	--

TABELLA B
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

MISSIONE: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA: 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

	2016	2017	2018
	1.558.921,04	--	--
	1.558.921,04	--	--

TOTALE PROGRAMMA: 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

PROGRAMMA: 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

	2016	2017	2018
	--	-150.000,00	--
	--	-150.000,00	--

TOTALE PROGRAMMA: 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

TOTALE MISSIONE: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

	2016	2017	2018
	1.408.921,04	--	--

TABELLA B
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

MISSIONE:	13 TUTELA DELLA SALUTE				
PROGRAMMA:	1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA				
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI	2016	431.527,05	2017	2018
TOTALE PROGRAMMA:	1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	2016	431.527,05	2017	2018
PROGRAMMA:	5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI				
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2016	11.307.612,25	2017	2018
TOTALE PROGRAMMA:	5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	2016	11.307.612,25	2017	2018
PROGRAMMA:	7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA				
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI	2016	-550.000,00	2017	2018
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2016	550.000,00	2017	2018
TOTALE PROGRAMMA:	7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	2016	--	2017	2018
TOTALE MISSIONE:	13 TUTELA DELLA SALUTE	2016	11.739.139,30	2017	2018

TABELLA B
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

MISSIONE:	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'				
PROGRAMMA:	1 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO				
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI	2016	2017	2018	
		20.000,00	--	--	
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2016	2017	2018	
		16.000.000,00	--	--	
TOTALE PROGRAMMA:	1 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO	16.020.000,00	--	--	
PROGRAMMA:	2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI				
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI	2016	2017	2018	
		180.000,00	--	--	
TOTALE PROGRAMMA:	2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	180.000,00	--	--	
PROGRAMMA:	5 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)				
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI	2016	2017	2018	
		-9.990,00	--	--	
TOTALE PROGRAMMA:	5 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)	-9.990,00	--	--	
TOTALE MISSIONE:	14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	16.190.010,00	2017	2018	
		--	--	--	

TABELLA B (RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

MISSIONE: 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA: 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

2016	-298.800,00	2017	1.776,55	2018	--
------	-------------	------	----------	------	----

TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

2016	10.919.375,85	2017	--	2018	--
------	---------------	------	----	------	----

TOTALE PROGRAMMA: 1 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

2016	10.620.575,85	2017	1.776,55	2018	--
------	---------------	------	----------	------	----

PROGRAMMA: 2 CACCIA E PESCA

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

2016	-85.000,00	2017	--	2018	--
------	------------	------	----	------	----

TOTALE PROGRAMMA: 2 CACCIA E PESCA

2016	-85.000,00	2017	--	2018	--
------	------------	------	----	------	----

TOTALE MISSIONE: 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

2016	10.535.575,85	2017	1.776,55	2018	--
------	---------------	------	----------	------	----

TABELLA B (RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

MISSIONE:	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI				
PROGRAMMA:	1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI				
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI	2016	2017	2018	
		-3.574.648,04	--	--	
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2016	2017	2018	
		2.337.191,95	--	--	
TOTALE PROGRAMMA:	1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	2016	2017	2018	
		-1.237.456,09	--	--	
TOTALE MISSIONE:	18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	2016	2017	2018	
		-1.237.456,09	--	--	

TABELLA B
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

MISSIONE:	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI			
PROGRAMMA:	1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO			
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI	2016	2017	2018
		95.000,00	--	--
TOTALE PROGRAMMA:	1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	95.000,00	--	--
PROGRAMMA:	2 COOPERAZIONE TERRITORIALE (SOLO PER LE REGIONI)			
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2016	2017	2018
		-786.728,47	--	--
TOTALE PROGRAMMA:	2 COOPERAZIONE TERRITORIALE (SOLO PER LE REGIONI)	-786.728,47	--	--
TOTALE MISSIONE:	19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	2016	2017	2018
		-691.728,47	--	--

TABELLA B
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

MISSIONE:	20 FONDI E ACCANTONAMENTI				
PROGRAMMA:	1 FONDO DI RISERVA				
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI	12016	-7.791.032,88	12017	-34.000,00
TOTALE PROGRAMMA:	1 FONDO DI RISERVA				
		12016	-7.791.032,88	12017	-34.000,00
PROGRAMMA:	3 ALTRI FONDI				
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI	12016	-3.020.731,04	12017	--
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	12016	-3.417.201,00	12017	--
TOTALE PROGRAMMA:	3 ALTRI FONDI				
		12016	-6.437.932,04	12017	--
TOTALE MISSIONE:	20 FONDI E ACCANTONAMENTI	12016	-14.228.964,92	12017	-34.000,00

TABELLA B
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

MISSIONE: 50 DEBITO PUBBLICO

PROGRAMMA: 1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

	2016	-19.482.829,97	2017	--	2018	--
	2019	-45.000,00				

TOTALE PROGRAMMA: 1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

	2016	-19.482.829,97	2017	--	2018	--
--	------	----------------	------	----	------	----

PROGRAMMA: 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TITOLO: 4 RIMBORSO PRESTITI

	2016	-19.026.999,66	2017	--	2018	--
--	------	----------------	------	----	------	----

TOTALE PROGRAMMA: 2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

	2016	-19.026.999,66	2017	--	2018	--
--	------	----------------	------	----	------	----

TOTALE MISSIONE: 50 DEBITO PUBBLICO

	2016	-38.509.829,63	2017	--	2018	--
--	------	----------------	------	----	------	----

TABELLA C
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

TITOLO:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
TIPOLOGIA:	20101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE					
			12016	165.238,77	12017	--	12018
TIPOLOGIA:	20105	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO					
			12016	468,96	12017	694,28	12018
TOTALE TITOLO:	2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
			12016	165.707,73	12017	694,28	12018
TITOLO:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
TIPOLOGIA:	30500	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI					
			12016	977.576,43	12017	--	12018
TOTALE TITOLO:	3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
			12016	977.576,43	12017	--	12018
TITOLO:	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
TIPOLOGIA:	40200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
			12016	30.000,00	12017	--	12018
TIPOLOGIA:	40500	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
			12016	-977.576,43	12017	--	12018
TOTALE TITOLO:	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
			12016	-947.576,43	12017	--	12018

TABELLA D
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

MISSIONE: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA: 1 ORGANI ISTITUZIONALI

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

CASSA	-114.925,68	2016	--	2017	--	2018	--
-------	-------------	------	----	------	----	------	----

TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

CASSA	3.007,92	2016	--	2017	--	2018	--
-------	----------	------	----	------	----	------	----

TOTALE PROGRAMMA: 1 ORGANI ISTITUZIONALI

CASSA	-111.917,76	2016	--	2017	--	2018	--
-------	-------------	------	----	------	----	------	----

PROGRAMMA: 2 SEGRETERIA GENERALE

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

CASSA	13.000,00	2016	--	2017	--	2018	--
-------	-----------	------	----	------	----	------	----

TOTALE PROGRAMMA: 2 SEGRETERIA GENERALE

CASSA	13.000,00	2016	--	2017	--	2018	--
-------	-----------	------	----	------	----	------	----

PROGRAMMA: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

CASSA	-8.055.945,38	2016	--	2017	--	2018	--
-------	---------------	------	----	------	----	------	----

TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

CASSA	-46.565,47	2016	--	2017	--	2018	--
-------	------------	------	----	------	----	------	----

TITOLO: 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE

CASSA	-43.377.686,27	2016	--	2017	--	2018	--
-------	----------------	------	----	------	----	------	----

TOTALE PROGRAMMA: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

CASSA	-51.480.197,12	2016	--	2017	--	2018	--
-------	----------------	------	----	------	----	------	----

PROGRAMMA: 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

TABELLA D
 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

TITOLO:	1	SEPE CORRENTI					
TOTALE PROGRAMMA:		4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
PROGRAMMA:		5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
TITOLO:	1	SEPE CORRENTI					
TITOLO:	2	SEPE IN CONTO CAPITALE					
TOTALE PROGRAMMA:		5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
PROGRAMMA:		6 UFFICIO TECNICO					
TITOLO:	1	SEPE CORRENTI					
TITOLO:	2	SEPE IN CONTO CAPITALE					
TOTALE PROGRAMMA:		6 UFFICIO TECNICO					
PROGRAMMA:		8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
TITOLO:	1	SEPE CORRENTI					
TITOLO:	2	SEPE IN CONTO CAPITALE					
TOTALE PROGRAMMA:		8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					

CASSA	57.100.878,63 2016	--	2017	--	2018	--	
CASSA	57.100.878,63 2016	--	2017	--	2018	--	
CASSA	24.842,62 2016	--	2017	--	2018	--	
CASSA	1.250.000,00 2016	--	2017	--	2018	--	
CASSA	1.274.842,62 2016	--	2017	--	2018	--	
CASSA	-2.511.185,13 2016	--	2017	--	2018	--	
CASSA	-2.103.131,42 2016	--	2017	--	2018	--	
CASSA	-4.614.316,55 2016	--	2017	--	2018	--	
CASSA	-2.204.524,89 2016	--	2017	--	2018	--	
CASSA	-10.856.572,67 2016	--	2017	--	2018	--	
CASSA	-13.061.097,56 2016	--	2017	--	2018	--	

TABELLA D		(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)	
PROGRAMMA:	10 RISORSE UMANE		
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI		
TOTALE PROGRAMMA:	10 RISORSE UMANE		
CASSA	-10.589,757,71 2016	--	2017 -- 2018 --
CASSA	-10.589,757,71 2016	--	2017 -- 2018 --
PROGRAMMA:	11 ALTRI SERVIZI GENERALI		
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI		
TOTALE PROGRAMMA:	11 ALTRI SERVIZI GENERALI		
CASSA	-243.262,20 2016	--	2017 -- 2018 --
CASSA	-243.262,20 2016	--	2017 -- 2018 --
PROGRAMMA:	12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE (SOLO PER LE REGIONI)		
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI		
TOTALE PROGRAMMA:	12 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE (SOLO PER LE REGIONI)		
CASSA	11.949,95 2016	--	2017 -- 2018 --
CASSA	11.949,95 2016	--	2017 -- 2018 --
TOTALE MISSIONE:	1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
CASSA	-21.699,877,70 2016	--	2017 -- 2018 --
MISSIONE:	3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
PROGRAMMA:	1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI		
TOTALE PROGRAMMA:	1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		
CASSA	8.995,91 2016	--	2017 -- 2018 --
CASSA	8.995,91 2016	--	2017 -- 2018 --
PROGRAMMA:	2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
TOTALE PROGRAMMA:	2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		
CASSA	-237.500,00 2016	--	2017 -- 2018 --

TABELLA D
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

TOTALE PROGRAMMA:	2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
		CASSA	-237.500,00 2016	2017	-- 2018
TOTALE MISSIONE:	3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA				
		CASSA	-228.504,09 2016	2017	-- 2018
MISSIONE:	4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO				
PROGRAMMA:	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI	CASSA	-172.673,93 2016	2017	-- 2018
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	CASSA	874.407,49 2016	2017	-- 2018
TOTALE PROGRAMMA:	1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA				
		CASSA	701.733,56 2016	2017	-- 2018
PROGRAMMA:	2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI	CASSA	406.521,54 2016	2017	-- 2018
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	CASSA	2.026.809,01 2016	2017	-- 2018
TITOLO:	3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CASSA	-3.476.121,17 2016	2017	-- 2018
TOTALE PROGRAMMA:	2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA				
		CASSA	-1.042.790,62 2016	2017	-- 2018
PROGRAMMA:	3 EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)				
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE	CASSA	43.384,62 2016	2017	-- 2018

TABELLA D
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

TOTALE PROGRAMMA: 3 EDILIZIA SCOLASTICA (SOLO PER LE REGIONI)

CASSA	43.384,62 2016	--	2017	--	2018	--
-------	----------------	----	------	----	------	----

PROGRAMMA: 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

CASSA	535.563,68 2016	--	2017	--	2018	--
-------	-----------------	----	------	----	------	----

TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

CASSA	2.146.153,85 2016	--	2017	--	2018	--
-------	-------------------	----	------	----	------	----

TOTALE PROGRAMMA: 4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

CASSA	2.681.717,53 2016	--	2017	--	2018	--
-------	-------------------	----	------	----	------	----

PROGRAMMA: 5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

CASSA	-363.231,57 2016	--	2017	--	2018	--
-------	------------------	----	------	----	------	----

TOTALE PROGRAMMA: 5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

CASSA	-363.231,57 2016	--	2017	--	2018	--
-------	------------------	----	------	----	------	----

PROGRAMMA: 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

CASSA	2.050,44 2016	--	2017	--	2018	--
-------	---------------	----	------	----	------	----

TOTALE PROGRAMMA: 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

CASSA	2.050,44 2016	--	2017	--	2018	--
-------	---------------	----	------	----	------	----

PROGRAMMA: 7 DIRITTO ALLO STUDIO

TABELLA D
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

TITOLO:	1	SPESA CORRENTI					
			CASSA	204.728,80 2016	--	2017	-- 2018
TOTALE PROGRAMMA:		7 DIRITTO ALLO STUDIO	CASSA	204.728,80 2016	--	2017	-- 2018
TOTALE MISSIONE:		4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	CASSA	2.227.592,76 2016	--	2017	-- 2018
MISSIONE:		5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI					
PROGRAMMA:		1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO					
TITOLO:	1	SPESA CORRENTI	CASSA	1.239.031,56 2016	--	2017	-- 2018
TITOLO:	2	SPESA IN CONTO CAPITALE	CASSA	5.197.982,26 2016	--	2017	-- 2018
TOTALE PROGRAMMA:		1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	CASSA	6.437.013,82 2016	--	2017	-- 2018
PROGRAMMA:		2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
TITOLO:	1	SPESA CORRENTI	CASSA	292.017,84 2016	--	2017	-- 2018
TITOLO:	2	SPESA IN CONTO CAPITALE	CASSA	612.964,64 2016	--	2017	-- 2018
TITOLO:	3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	CASSA	-594.828,19 2016	--	2017	-- 2018

TABELLA D
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

TOTALE PROGRAMMA: 2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
(CONTINUA)

CASSA	310.154,29	2016	--	2017	--	2018	--
-------	------------	------	----	------	----	------	----

TOTALE MISSIONE: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI

CASSA	6.747.168,11	2016	--	2017	--	2018	--
-------	--------------	------	----	------	----	------	----

MISSIONE: 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA: 1 SPORT E TEMPO LIBERO

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

CASSA	-723.093,18	2016	--	2017	--	2018	--
-------	-------------	------	----	------	----	------	----

TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

CASSA	3.614.519,26	2016	--	2017	--	2018	--
-------	--------------	------	----	------	----	------	----

TOTALE PROGRAMMA: 1 SPORT E TEMPO LIBERO

CASSA	2.891.426,08	2016	--	2017	--	2018	--
-------	--------------	------	----	------	----	------	----

PROGRAMMA: 2 GIOVANI

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

CASSA	11.105,67	2016	--	2017	--	2018	--
-------	-----------	------	----	------	----	------	----

TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

CASSA	923.578,06	2016	--	2017	--	2018	--
-------	------------	------	----	------	----	------	----

TOTALE PROGRAMMA: 2 GIOVANI

CASSA	934.683,73	2016	--	2017	--	2018	--
-------	------------	------	----	------	----	------	----

TOTALE MISSIONE: 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

CASSA	3.826.109,81	2016	--	2017	--	2018	--
-------	--------------	------	----	------	----	------	----

MISSIONE: 7 TURISMO

PROGRAMMA: 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

TABELLA D
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

TITOLO:	1	SPESE CORRENTI				
			CASSA	-2.390.327,69 2016	--	2017 -- 2018 --
TITOLO:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
			CASSA	-5.528.460,75 2016	--	2017 -- 2018 --
TOTALE PROGRAMMA:	1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
			CASSA	-7.918.788,44 2016	--	2017 -- 2018 --
TOTALE MISSIONE:	7	TURISMO				
			CASSA	-7.918.788,44 2016	--	2017 -- 2018 --
MISSIONE:	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
PROGRAMMA:	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
TITOLO:	1	SPESE CORRENTI				
			CASSA	56.839,23 2016	--	2017 -- 2018 --
TITOLO:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE				
			CASSA	10.467.622,07 2016	--	2017 -- 2018 --
TITOLO:	3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE				
			CASSA	-1.469.440,07 2016	--	2017 -- 2018 --
TOTALE PROGRAMMA:	1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
			CASSA	9.055.021,23 2016	--	2017 -- 2018 --
PROGRAMMA:	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
TITOLO:	1	SPESE CORRENTI				
			CASSA	-1.162.449,42 2016	--	2017 -- 2018 --

TABELLA D
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

TITOLO:	2	SPESA IN CONTO CAPITALE					
			CASSA	-4.761.632,73 2016	--	2017	--
						2018	--
TOTALE PROGRAMMA:	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
			CASSA	-5.924.082,15 2016	--	2017	--
						2018	--
TOTALE MISSIONE:	8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABLTATIVA					
			CASSA	3.130.939,08 2016	--	2017	--
						2018	--
MISSIONE:	9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
PROGRAMMA:	1	DIFESA DEL SUOLO					
TITOLO:	1	SPESA CORRENTI					
			CASSA	-3.038.134,30 2016	--	2017	--
						2018	--
TITOLO:	2	SPESA IN CONTO CAPITALE					
			CASSA	6.596.902,15 2016	--	2017	--
						2018	--
TOTALE PROGRAMMA:	1	DIFESA DEL SUOLO					
			CASSA	3.558.767,85 2016	--	2017	--
						2018	--
PROGRAMMA:	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO:	1	SPESA CORRENTI					
			CASSA	-479.685,04 2016	--	2017	--
						2018	--
TITOLO:	2	SPESA IN CONTO CAPITALE					
			CASSA	3.690.436,89 2016	--	2017	--
						2018	--
TOTALE PROGRAMMA:	2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
			CASSA	3.210.751,85 2016	--	2017	--
						2018	--
PROGRAMMA:	3	RIFIUTI					
TITOLO:	1	SPESA CORRENTI					
			CASSA	-100.387,70 2016	--	2017	--
						2018	--

TABELLA D
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

TOTALE PROGRAMMA: 9 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (SOLO PER LE REGIONI)
(CONTINUA)

CASSA	813.334,45 2016	--	2017	--	2018	--
-------	-----------------	----	------	----	------	----

TOTALE MISSIONE: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CASSA	5.947.617,82 2016	--	2017	--	2018	--
-------	-------------------	----	------	----	------	----

MISSIONE: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA: 1 TRASPORTO FERROVIARIO

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

CASSA	-7.233.468,74 2016	--	2017	--	2018	--
-------	--------------------	----	------	----	------	----

TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

CASSA	-4.510.905,60 2016	--	2017	--	2018	--
-------	--------------------	----	------	----	------	----

TOTALE PROGRAMMA: 1 TRASPORTO FERROVIARIO

CASSA	-11.744.374,34 2016	--	2017	--	2018	--
-------	---------------------	----	------	----	------	----

PROGRAMMA: 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

CASSA	-1.017.785,23 2016	--	2017	--	2018	--
-------	--------------------	----	------	----	------	----

TOTALE PROGRAMMA: 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

CASSA	-1.017.785,23 2016	--	2017	--	2018	--
-------	--------------------	----	------	----	------	----

PROGRAMMA: 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

CASSA	1.437.147,09 2016	--	2017	--	2018	--
-------	-------------------	----	------	----	------	----

TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

CASSA	-2.095.325,80 2016	--	2017	--	2018	--
-------	--------------------	----	------	----	------	----

TOTALE PROGRAMMA: 3 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA

CASSA	-658.178,71 2016	--	2017	--	2018	--
-------	------------------	----	------	----	------	----

PROGRAMMA: 4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO

TABELLA D
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

TITOLO:	1	SPESE CORRENTI						
			CASSA	-172.714,18 2016	--	2017	--	2018
TITOLO:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE						
			CASSA	576.714,18 2016	--	2017	--	2018
TOTALE PROGRAMMA:		4 ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO						
			CASSA	404.000,00 2016	--	2017	--	2018
PROGRAMMA:		5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
TITOLO:	1	SPESE CORRENTI						
			CASSA	-1.048.320,73 2016	--	2017	--	2018
TITOLO:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE						
			CASSA	5.787.996,37 2016	--	2017	--	2018
TOTALE PROGRAMMA:		5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
			CASSA	4.739.675,64 2016	--	2017	--	2018
PROGRAMMA:		6 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' (SOLO PER LE REGIONI)						
TITOLO:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE						
			CASSA	-908.755,65 2016	--	2017	--	2018
TOTALE PROGRAMMA:		6 POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' (SOLO PER LE REGIONI)						
			CASSA	-908.755,65 2016	--	2017	--	2018
TOTALE MISSIONE:		10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
			CASSA	-9.185.418,29 2016	--	2017	--	2018
MISSIONE:		11 SOCCORSO CIVILE						
PROGRAMMA:		1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
TITOLO:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE						
			CASSA	373.088,24 2016	--	2017	--	2018

TABELLA D
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

TOTALE PROGRAMMA: 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

CASSA	373.088,24 2016	--	2017	--	2018	--
-------	-----------------	----	------	----	------	----

PROGRAMMA: 2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

CASSA	1.196.950,03 2016	--	2017	--	2018	--
-------	-------------------	----	------	----	------	----

TOTALE PROGRAMMA: 2 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI

CASSA	1.196.950,03 2016	--	2017	--	2018	--
-------	-------------------	----	------	----	------	----

TOTALE MISSIONE: 11 SOCCORSO CIVILE

CASSA	1.570.038,27 2016	--	2017	--	2018	--
-------	-------------------	----	------	----	------	----

MISSIONE: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA: 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

CASSA	1.526.076,40 2016	--	2017	--	2018	--
-------	-------------------	----	------	----	------	----

TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

CASSA	346.225,76 2016	--	2017	--	2018	--
-------	-----------------	----	------	----	------	----

TOTALE PROGRAMMA: 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

CASSA	1.872.302,16 2016	--	2017	--	2018	--
-------	-------------------	----	------	----	------	----

PROGRAMMA: 2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

CASSA	2.346.240,54 2016	--	2017	--	2018	--
-------	-------------------	----	------	----	------	----

TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

CASSA	655.999,99 2016	--	2017	--	2018	--
-------	-----------------	----	------	----	------	----

TOTALE PROGRAMMA: 2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'

CASSA	3.002.240,53 2016	--	2017	--	2018	--
-------	-------------------	----	------	----	------	----

TABELLA D
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

PROGRAMMA: 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

CASSA -409.000,00|2016 -- |2017 -- |2018 --

TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

CASSA 5.450.293,37|2016 -- |2017 -- |2018 --

TOTALE PROGRAMMA: 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

CASSA 5.041.293,37|2016 -- |2017 -- |2018 --

PROGRAMMA: 4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

CASSA 304.393,92|2016 -- |2017 -- |2018 --

TOTALE PROGRAMMA: 4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

CASSA 304.393,92|2016 -- |2017 -- |2018 --

PROGRAMMA: 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

CASSA 36.360,34|2016 -- |2017 -- |2018 --

TOTALE PROGRAMMA: 5 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

CASSA 36.360,34|2016 -- |2017 -- |2018 --

PROGRAMMA: 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

CASSA 600.000,00|2016 -- |2017 -- |2018 --

TOTALE PROGRAMMA: 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

CASSA 600.000,00|2016 -- |2017 -- |2018 --

PROGRAMMA: 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

TITOLO: 1 SPESE CORRENTI

CASSA -6.993.861,31|2016 -- |2017 -- |2018 --

TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

CASSA 373.564,59|2016 -- |2017 -- |2018 --

TABELLA D			
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)			
(CONTINUA)			
TOTALE PROGRAMMA:	7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI		
CASSA	-6.620.296,72 2016	2017	-- 2018
PROGRAMMA:	8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI		
CASSA	-777.339,86 2016	2017	-- 2018
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
CASSA	-152.479,00 2016	2017	-- 2018
TOTALE PROGRAMMA:	8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		
CASSA	-929.818,86 2016	2017	-- 2018
TOTALE MISSIONE:	12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
CASSA	3.306.474,74 2016	2017	-- 2018
MISSIONE:	13 TUTELA DELLA SALUTE		
PROGRAMMA:	1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA		
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI		
CASSA	72.904.778,06 2016	2017	-- 2018
TOTALE PROGRAMMA:	1 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA		
CASSA	72.904.778,06 2016	2017	-- 2018
PROGRAMMA:	4 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI		
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
CASSA	55.724.195,39 2016	2017	-- 2018
TOTALE PROGRAMMA:	4 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI		
CASSA	55.724.195,39 2016	2017	-- 2018
PROGRAMMA:	5 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI		
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI		
CASSA	4.164.545,69 2016	2017	-- 2018

TABELLA D
 (RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

TITOLO:	2	SPESA IN CONTO CAPITALE			
			CASSA	-6.272.748,92 2016	2017 -- 2018 --
TITOLO:	3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
			CASSA	-628.687,55 2016	2017 -- 2018 --
TOTALE PROGRAMMA:	5	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI			
			CASSA	-2.736.890,78 2016	2017 -- 2018 --
PROGRAMMA:	7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			
TITOLO:	1	SPESE CORRENTI			
			CASSA	4.689.654,58 2016	2017 -- 2018 --
TITOLO:	2	SPESA IN CONTO CAPITALE			
			CASSA	-151.135,51 2016	2017 -- 2018 --
TOTALE PROGRAMMA:	7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			
			CASSA	4.538.519,07 2016	2017 -- 2018 --
TOTALE MISSIONE:	13	TUTELA DELLA SALUTE			
			CASSA	130.430.601,74 2016	2017 -- 2018 --
MISSIONE:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
PROGRAMMA:	1	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO			
TITOLO:	1	SPESE CORRENTI			
			CASSA	-2.910.958,81 2016	2017 -- 2018 --
TITOLO:	2	SPESA IN CONTO CAPITALE			
			CASSA	16.379.917,40 2016	2017 -- 2018 --
TITOLO:	3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE			
			CASSA	-14.352.390,00 2016	2017 -- 2018 --

TABELLA D
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

TOTALE PROGRAMMA:	1	INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO					
			CASSA	-883.431,41 2016	--	2017	-- 2018
PROGRAMMA:	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
TITOLO:	1	SPESE CORRENTI					
			CASSA	203.094,00 2016	--	2017	-- 2018
TITOLO:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
			CASSA	-35.639,60 2016	--	2017	-- 2018
TOTALE PROGRAMMA:	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
			CASSA	167.454,40 2016	--	2017	-- 2018
PROGRAMMA:	3	RICERCA E INNOVAZIONE					
TITOLO:	1	SPESE CORRENTI					
			CASSA	35.000,00 2016	--	2017	-- 2018
TITOLO:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
			CASSA	-993.359,28 2016	--	2017	-- 2018
TOTALE PROGRAMMA:	3	RICERCA E INNOVAZIONE					
			CASSA	-958.359,28 2016	--	2017	-- 2018
PROGRAMMA:	4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
TITOLO:	1	SPESE CORRENTI					
			CASSA	-1.620.732,13 2016	--	2017	-- 2018
TITOLO:	2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
			CASSA	625.388,23 2016	--	2017	-- 2018
TOTALE PROGRAMMA:	4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
			CASSA	-995.343,90 2016	--	2017	-- 2018
PROGRAMMA:	5	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)					

TABELLA D (RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

TITOLO:	1	SPESA CORRENTI					
			CASSA	-41.990,00 2016	--	2017	-- 2018
TITOLO:	2	SPESA IN CONTO CAPITALE					
			CASSA	-4.710.887,78 2016	--	2017	-- 2018
TOTALE PROGRAMMA:	5	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)					
			CASSA	-4.752.877,78 2016	--	2017	-- 2018
TOTALE MISSIONE:	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'					
			CASSA	-7.422.557,97 2016	--	2017	-- 2018
MISSIONE:	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
PROGRAMMA:	1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO					
TITOLO:	1	SPESA CORRENTI					
			CASSA	12.660,73 2016	--	2017	-- 2018
TOTALE PROGRAMMA:	1	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO					
			CASSA	12.660,73 2016	--	2017	-- 2018
PROGRAMMA:	2	FORMAZIONE PROFESSIONALE					
TITOLO:	1	SPESA CORRENTI					
			CASSA	9.686.289,39 2016	--	2017	-- 2018
TOTALE PROGRAMMA:	2	FORMAZIONE PROFESSIONALE					
			CASSA	9.686.289,39 2016	--	2017	-- 2018
PROGRAMMA:	3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
TITOLO:	1	SPESA CORRENTI					
			CASSA	1.473.920,28 2016	--	2017	-- 2018

TABELLA D
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

TITOLO:	2	SPESA IN CONTO CAPITALE				
			CASSA	-1.092.106,43 2016	--	2017 -- 2018 --
TOTALE PROGRAMMA:	3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
			CASSA	381.813,85 2016	--	2017 -- 2018 --
PROGRAMMA:	4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (SOLO PER LE REGIONI)				
TITOLO:	2	SPESA IN CONTO CAPITALE				
			CASSA	-232.819,00 2016	--	2017 -- 2018 --
TOTALE PROGRAMMA:	4	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (SOLO PER LE REGIONI)				
			CASSA	-232.819,00 2016	--	2017 -- 2018 --
TOTALE MISSIONE:	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
			CASSA	9.847.944,97 2016	--	2017 -- 2018 --
MISSIONE:	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA				
PROGRAMMA:	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
TITOLO:	1	SPESA CORRENTI				
			CASSA	-1.714.443,22 2016	--	2017 -- 2018 --
TITOLO:	2	SPESA IN CONTO CAPITALE				
			CASSA	-3.079.954,96 2016	--	2017 -- 2018 --
TOTALE PROGRAMMA:	1	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE				
			CASSA	-4.794.398,18 2016	--	2017 -- 2018 --
PROGRAMMA:	2	CACCIA E PESCA				
TITOLO:	1	SPESA CORRENTI				
			CASSA	213.416,66 2016	--	2017 -- 2018 --
TITOLO:	2	SPESA IN CONTO CAPITALE				
			CASSA	-5.294,07 2016	--	2017 -- 2018 --

TABELLA D		
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)		
(CONTINUA)		
TOTALE PROGRAMMA:	2 CACCIA E PESCA	
CASSA	208.122,59 2016	2017 -- 2018 --

CASSA	-4.386.275,59 2016	2017 -- 2018 --

MISSIONE: 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		
PROGRAMMA: 1 FONTI ENERGETICHE		
TITOLO: 1 SPESE CORRENTI		
CASSA	104.601,23 2016	2017 -- 2018 --

CASSA	-697.840,83 2016	2017 -- 2018 --

TITOLO: 2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
CASSA	-593.239,60 2016	2017 -- 2018 --

TITOLO: 1 FONTI ENERGETICHE		

TOTALE MISSIONE: 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		
CASSA	-593.239,60 2016	2017 -- 2018 --

MISSIONE: 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI		
PROGRAMMA: 1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI		
TITOLO: 1 SPESE CORRENTI		
CASSA	-70.747.852,75 2016	2017 -- 2018 --

TABELLA D
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

TITOLO:	2	SPESA IN CONTO CAPITALE				
TOTALE PROGRAMMA:		1 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI				
			CASSA	-6.091.567,58 2016	--	2017 -- 2018 --
			CASSA	-76.839.420,33 2016	--	2017 -- 2018 --
TOTALE MISSIONE:		18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI				
			CASSA	-76.839.420,33 2016	--	2017 -- 2018 --
MISSIONE:		19 RELAZIONI INTERNAZIONALI				
PROGRAMMA:		1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
TITOLO:	1	SPESA CORRENTI				
			CASSA	-87.671,25 2016	--	2017 -- 2018 --
TITOLO:	2	SPESA IN CONTO CAPITALE				
TOTALE PROGRAMMA:		1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
			CASSA	-9.089,65 2016	--	2017 -- 2018 --
			CASSA	-96.760,90 2016	--	2017 -- 2018 --
PROGRAMMA:		2 COOPERAZIONE TERRITORIALE (SOLO PER LE REGIONI)				
TITOLO:	1	SPESA CORRENTI				
			CASSA	-200.693,04 2016	--	2017 -- 2018 --
TITOLO:	2	SPESA IN CONTO CAPITALE				
TOTALE PROGRAMMA:		2 COOPERAZIONE TERRITORIALE (SOLO PER LE REGIONI)				
			CASSA	-2.204.643,65 2016	--	2017 -- 2018 --
			CASSA	-2.405.336,69 2016	--	2017 -- 2018 --
TOTALE MISSIONE:		19 RELAZIONI INTERNAZIONALI				
			CASSA	-2.502.097,59 2016	--	2017 -- 2018 --

TABELLA D
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

MISSIONE:	20 FONDI E ACCANTONAMENTI				
PROGRAMMA:	1 FONDO DI RISERVA				
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI				
TOTALE PROGRAMMA:	1 FONDO DI RISERVA				
PROGRAMMA:	3 ALTRI FONDI				
TITOLO:	2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
TOTALE PROGRAMMA:	3 ALTRI FONDI				
TOTALE MISSIONE:	20 FONDI E ACCANTONAMENTI				
MISSIONE:	50 DEBITO PUBBLICO				
PROGRAMMA:	1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TITOLO:	1 SPESE CORRENTI				
TOTALE PROGRAMMA:	1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI				
TOTALE MISSIONE:	50 DEBITO PUBBLICO				
MISSIONE:	99 SERVIZI PER CONTO TERZI				
PROGRAMMA:	1 SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				

CASSA	-10.559.615,05	2016	--	2017	--	2018	--
CASSA	-10.559.615,05	2016	--	2017	--	2018	--

CASSA	-153.127,93	2016	--	2017	--	2018	--
CASSA	-153.127,93	2016	--	2017	--	2018	--

CASSA	-10.712.742,98	2016	--	2017	--	2018	--
-------	----------------	------	----	------	----	------	----

CASSA	17.624,32	2016	--	2017	--	2018	--
CASSA	17.624,32	2016	--	2017	--	2018	--

CASSA	17.624,32	2016	--	2017	--	2018	--
-------	-----------	------	----	------	----	------	----

TABELLA D
(RELATIVA ALL' ARTICOLO 3)

(CONTINUA)

TITOLO:	7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		2017	2018
TOTALE PROGRAMMA:	1	SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	CASSA	-25.363.189,04 2016	--
				--	2017
				--	2018
TOTALE MISSIONE:	99	SERVIZI PER CONTO TERZI	CASSA	-25.363.189,04 2016	--
				--	2017
				--	2018

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 1

- Il testo dei commi da 32 a 36 dell'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, è il seguente:

Art. 10 finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione

- ommissis -

32. A decorrere dalla data concordata con la Banca d'Italia le somme versate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Regione Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191) e successive modifiche, con l'indicazione del codice identificativo della Regione Friuli Venezia Giulia e senza l'indicazione del codice catastale del comune beneficiario, sono riversate sul conto corrente intestato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, aperto presso la Tesoreria provinciale dello Stato.

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a chiedere al Ministero delle Finanze la chiusura della contabilità speciale n. 1905, istituita presso la tesoreria della Banca d'Italia, sezione di Trieste, intestata alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le risorse eventualmente esistenti sulla contabilità speciale n. 1905 alla data concordata con la Banca d'Italia sono versate sul conto corrente intestato alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, aperto presso la Tesoreria provinciale dello Stato.

34. Le entrate derivanti dal disposto di cui ai commi 32 e 33 sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 2.1.207 con riferimento al capitolo 1792 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

35. Le somme accertate e riscosse, a chiusura d'esercizio, con riferimento all'unità di bilancio 2.1.207 e al capitolo 1792 dello stato di previsione dell'entrata, sono attribuite, entro il 30 settembre dell'anno successivo, ai Comuni che hanno deliberato, fino all'anno d'imposta 2007, l'istituzione o la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura proporzionale all'assegnazione effettuata a titolo di trasferimento ordinario. Non beneficiano del riparto i comuni che hanno deliberato l'istituzione per la prima volta dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2007 e pubblicato la relativa deliberazione oltre il termine del 15 febbraio 2007 fissato dalla normativa statale.

36. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 35 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 con riferimento al capitolo 1743 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

- ommissis -

- Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, è il seguente:

Art. 45 norma transitoria per il finanziamento dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali

1. I Comuni e le Unioni territoriali intercomunali beneficiano del riparto della quota del fondo ordinario e di perequazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 9 e, comunque, al termine della fase transitoria di finanziamento per l'accompagnamento al superamento del trasferimento basato sul criterio storico.

2. Fino all'applicazione a regime del fondo ordinario e di perequazione e, comunque, per i primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni beneficiano annualmente del trasferimento a valere sul Fondo ordinario transitorio comunale che viene ripartito:

a) per una parte, definita quota ordinaria, in misura proporzionale al trasferimento ordinario assegnato nel 2013, ai sensi dell'articolo 10, commi 8 e 44, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 42, comma 4, della legge regionale 26/2014.

b) per la rimanente parte, definita quota di perequazione, in base ai criteri definiti con regolamento regionale che tengono conto delle caratteristiche demografiche, territoriali e socioeconomiche dell'ente, e laddove già determinata, della spesa standard e della capacità fiscale.

3. Nel primo anno di applicazione del sistema transitorio di finanziamento di cui al comma 2, la quota ordinaria è quantificata nella misura dell'85 per cento dello stanziamento del fondo ordinario transitorio, mentre il restante 15 per cento è destinato alla quota di perequazione. Negli anni successivi la quota ordinaria si riduce progressivamente ad incremento di quella di perequazione per accompagnare gli enti verso il nuovo sistema di riparto di cui all'articolo 15.

4. Fino all'applicazione a regime del fondo ordinario e di perequazione, le Unioni territoriali intercomunali beneficiano annualmente del trasferimento a valere sul fondo ordinario transitorio delle Unioni, che viene ripartito tenuto conto del trasferimento ordinario già spettante alle Comunità montane e in relazione alle funzioni comunali esercitate e gestite dall'Unione, nonché alle funzioni provinciali trasferite all'Unione territoriale intercomunale.

5. La quantificazione dello stanziamento del trasferimento ordinario transitorio dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali è determinata con legge finanziaria regionale, tenendo conto delle funzioni spettanti a ciascuna tipologia di ente locale.

- Il testo dei commi da 5 a 12 dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34, è il seguente:

Art. 7 sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica

- omissis -

5. Il fondo ordinario transitorio comunale di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 18/2015, pari a 1.053.059.838,45 euro per il triennio 2016-2018 e a 352.819.838,45 euro per l'anno 2016 e a 350.120.000 euro per ciascuno degli anni 2017-2018, è assegnato per l'anno 2016:

a) per 14.565.198,33 euro a titolo di quota specifica, ripartita in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite ai Comuni ai sensi dell'articolo 10, commi 20, 22 e 26, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), e dell'articolo 10, commi 22 e 24, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015);
b) per 287.516.444,10 euro a titolo di quota ordinaria, ripartita in misura proporzionale al trasferimento ordinario unitario di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 27/2014, e all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 20/2015;

c) per 50.738.196,02 euro a titolo di quota di perequazione, ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale, che tengono conto anche delle caratteristiche demografiche, territoriali e socioeconomiche dell'ente.

6. In via straordinaria per l'anno 2016 i Comuni trasferiscono una parte delle risorse di cui al comma 5 a favore delle Unioni territoriali intercomunali costituite ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), in relazione alle funzioni comunali esercitate o gestite dall'ente sovracomunale di cui fanno parte dalla data di attivazione delle medesime funzioni e fino alla fine dell'esercizio 2016.

7. Il trasferimento di cui al comma 5 comprende anche la quota per gli oneri del comparto unico del personale inquadrato nelle piante organiche aggiuntive costituite, in forza dell'articolo 41 ter della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), presso le Aziende per i servizi sanitari, nonché il personale dei consorzi istituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 " Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate "), e i Comuni trasferiscono a detti soggetti quote adeguate di assegnazione.

8. Per l'anno 2017, il fondo di cui al comma 5 è assegnato:

a) per 14.565.198,33 euro a titolo di quota specifica, ripartita in misura proporzionale all'assegnazione attribuita ai sensi del comma 5, lettera a);

b) per 234.888.361,17 euro a titolo di quota ordinaria, ripartita in misura proporzionale al trasferimento ordinario unitario di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 27/2014, e all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 20/2015;

c) per 100.666.440,50 euro a titolo di quota di perequazione, ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale.

9. Per l'anno 2018 il fondo di cui al comma 5 è assegnato:

a) per 14.565.198,33 euro a titolo di quota specifica, ripartita in misura proporzionale all'assegnazione attribuita ai sensi del comma 5, lettera a);

b) per 184.555.140,92 euro a titolo di quota ordinaria, ripartita in misura proporzionale al trasferimento ordinario unitario di cui all'articolo 10, comma 8, della legge regionale 27/2014, e all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 20/2015;

c) per 150.999.660,75 euro a titolo di quota di perequazione, ripartita in base ai criteri definiti con regolamento regionale.

10. Non beneficiano del riparto della quota di perequazione del fondo ordinario transitorio comunale, totalmente o nella misura indicata nel regolamento di cui al comma 5, lettera c), i Comuni che non trasmettono nei modi e nei tempi previsti dalla Regione i dati in loro possesso necessari per la determinazione e la quantificazione della predetta quota.

11. Con la legge di assestamento di bilancio dell'anno 2016 si provvederà per gli anni 2017 e 2018 a destinare una quota dello stanziamento dei Comuni, relativo ai predetti anni e indicato al comma 5, alle Unioni territoriali intercomunali a incremento del fondo ordinario transitorio di detti enti.

12. Per le finalità previste al comma 5 e ai commi 8 e 9 è destinata la spesa complessiva di 1.053.059.838,45 euro, suddivisa in ragione di 352.819.838,45 euro per l'anno 2016 e 350.120.000 euro per ciascuno degli anni 2017-2018 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

- omissis -

- Il testo dei commi da 133 a 137 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 attività economiche

- omissis -

133. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere i consumi delle famiglie e quindi gli investimenti delle piccole e medie imprese, è autorizzata a concedere un contributo straordinario al comitato promotore del progetto denominato "SissiPay" volto a sostenere le attività propedeutiche, inclusi i servizi legali, la predisposizione di business plan, la formazione degli operatori e la progettazione e lo sviluppo tecnico, diretti alla realizzazione di una piattaforma innovativa di servizi di social lending (microcredito, prestiti tra

privati, credito al consumo), integrata con correlati servizi di pagamento.

134. La domanda di contributo di cui al comma 133, corredata della relazione tecnica e del relativo preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

135. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del medesimo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.

136. Il contributo di cui al comma 133 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto.

137. Per le finalità previste dal comma 133 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo e competitività), Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 155.

- omissis -

- Il testo dei commi da 1 a 16 dell'articolo 4 della legge regionale 14/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 assetto del territorio e edilizia

1. All'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole <<, con priorità per le esigenze delle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione >> sono soppresse;

b) al quinto comma le parole <<, mobilità, pianificazione territoriale lavori pubblici, università >> sono sostituite dalle seguenti: << e territorio >> e dopo le parole << entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del regolamento.>> sono aggiunte le seguenti: << Qualora con la legge di assestamento del bilancio siano introdotte variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e del bilancio annuale all'unità di bilancio e all'apposito capitolo di spesa relativo ai contributi di cui al primo comma, le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima. >>;

c) il comma 8 è abrogato.

2. Al fine di favorire la rapida realizzazione di opere pubbliche da parte degli Enti locali l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pari al 100 per cento del costo dell'intervento, a sostegno di spese per opere immediatamente cantierabili, per le quali l'Ente disponga di progettazione di livello almeno definitivo alla data della presentazione della domanda e si impegni a giungere all'emissione del bando di gara entro l'anno di assegnazione del finanziamento.

3. Sono ammissibili le iniziative per le quali l'Ente, con riferimento al medesimo intervento, non abbia già ottenuto la concessione di altri contributi pubblici.

4. Le domande di contributo, riferite a un importo massimo di 600.000 euro per ogni Ente richiedente, contenenti l'impegno dell'Ente alla pubblicazione del bando di gara entro l'anno di assegnazione del finanziamento, sono corredate del progetto definitivo o esecutivo approvato dall'organo competente e del relativo cronoprogramma finanziario e di esecuzione dei lavori.

5. Le domande di contributo sono presentate al Servizio competente in materia di edilizia e sono valutate con le modalità del procedimento a sportello secondo quanto stabilito dall'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

6. Si considerano ammissibili le spese inerenti interventi per i quali la pubblicazione del bando di gara sia effettuata entro l'anno di assegnazione del finanziamento. Nel caso in cui tale termine non sia rispettato si procede alla revoca del finanziamento.

7. Il provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale del provvedimento di prenotazione delle risorse e di assegnazione dei contributi.

8. Per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi concessi si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

9. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la **spesa di 5.010.000** euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 40.

10. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002 dopo le parole <<dell'ente beneficiario>> le parole: << per importi non inferiori al 20 per cento del contributo >> sono soppresse.

11. Al fine di assicurare la sicurezza e l'adeguatezza degli edifici pubblici, nonché di sostenere la conservazione del patrimonio immobiliare degli Enti locali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a sostegno delle spese per l'affidamento di consulenze tecniche volte alla valutazione della sicurezza strutturale degli edifici attualmente inadeguati rispetto ai parametri stabiliti dalle norme tecniche vigenti per le costruzioni in zona sismica.

12. Le domande di contributo, riferite a un importo massimo di 50.000 euro per ogni Ente richiedente, sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio e sono valutate con le modalità del procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 della legge regionale 7/2000.

13. Si considerano ammissibili le spese da sostenersi dopo la presentazione della domanda e per le quali l'affida-

mento degli incarichi sia effettuato entro sei mesi dal decreto di concessione del finanziamento. **[In sede di prima applicazione, per l'anno in corso, il termine per l'affidamento è fissato al 18 novembre 2016.]** Nel caso in cui tale termine non sia rispettato si procede alla revoca del beneficio.

14. Le domande di contributo, contenenti l'indicazione del costo previsto per lo svolgimento dell'attività di consulenza e l'impegno dell'Ente all'affidamento dell'incarico entro il termine indicato al comma 13, sono corredate di una relazione illustrativa relativa allo stato degli edifici per i quali si chiede il contributo ai fini della valutazione della sicurezza strutturale.

15. Il provvedimento di concessione è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale del provvedimento di assegnazione del contributo con la prenotazione delle risorse. Per l'erogazione e la rendicontazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002; l'Ente beneficiario contestualmente alla rendicontazione del finanziamento fornisce indicazione degli indici di sicurezza sismica rilevati per gli edifici oggetto degli studi, attraverso la compilazione di schede sul modello predisposto dalla protezione civile nazionale ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 e del decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni).

16. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 40.

- omissis -

- Il testo dei commi da 3 a 4 dell'articolo 10 della legge regionale 14/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili

- omissis -

3. Il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è sostituito dal seguente:

<<7. Per gli immobili posti in vendita in relazione ai quali non sia pervenuta offerta alcuna si può procedere, previa deliberazione della Giunta regionale che può autorizzare altresì la procedura di cui al comma 8, alla vendita mediante il sistema delle offerte al ribasso con successive riduzioni, ciascuna delle quali non può eccedere il 15 per cento del corrispettivo stabilito nel giudizio di stima del competente organo tecnico regionale. Le offerte al ribasso sono ammissibili nel numero massimo di tre ovvero sino a un corrispettivo pari al 55 per cento di quello stabilito dal competente organo tecnico regionale. Il giudizio di stima del competente organo tecnico regionale rimane valido fino all'avvenuto esperimento di tutte le gare ufficiose di vendita, ivi comprese quelle esperite in applicazione dei ribassi così come previsti dal presente comma.>>.

3 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, della legge regionale 57/1971, come sostituito dal comma 3, si applicano anche a tutte le procedure che non risultino concluse alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità).

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971 sono inseriti i seguenti:

<<2 bis. L'atto di concessione in uso temporaneo è disposto dal Direttore di Servizio competente e stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.

2 ter. Ai fini della presente legge, si considera concessione in uso temporaneo quella con durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno, anche non consecutivi.>>.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 15 controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di impegno

1. Il controllo preventivo di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa si esercita accertando che:

- la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento dell'appropriato capitolo;
- la spesa impegnata sia imputata all'appropriato capitolo e all'appropriata voce del quinto livello del Piano dei conti integrato;
- la spesa impegnata non ecceda la spesa prenotata o assegnata in sede di riparto ovvero, relativamente alle fattispecie di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 21/2007, non ecceda la spesa autorizzata dalla legge;
- l'ammontare della spesa impegnata assicuri copertura agli oneri, determinati ovvero presuntivamente determinabili, derivanti dall'obbligazione giuridicamente perfezionata;
- i dati identificativi del beneficiario dell'impegno corrispondano a quelli riportati nell'atto di prenotazione o nell'atto di riparto ovvero, relativamente alle fattispecie di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 21/2007, nella norma autorizzativa di spesa, ovvero corrispondano a quelli riportati nell'atto con il quale si è perfezionata l'obbligazione a carico dell'Amministrazione;

e bis) siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2. Il controllo preventivo di regolarità contabile sull'atto di impegno di spesa è condizione di efficacia dell'atto medesimo e si esercita nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto.

3. L'impegno di spesa è registrato nelle scritture contabili a seguito dell'accertata regolarità contabile dell'atto di

impegno di spesa.

4. Entro il termine indicato al comma 2, l'organo di controllo può inviare all'organo che ha emanato l'atto osservazioni relative alla regolarità contabile dell'atto di impegno sottoposto al controllo. In tal caso l'impegno di spesa non è registrato nelle scritture contabili.

- Il testo dei commi da 5 a 7 dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 finalità 4 - Infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni

- omissis -

5. In considerazione dell'importanza strategica per il tessuto socio economico regionale assunta dall'Aeroporto di Ronchi dei Legionari e della necessità di garantire gli investimenti connessi all'adempimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 (Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato), e dalla concessione quarantennale, nonché di rafforzare patrimonialmente la società di gestione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla ricapitalizzazione dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa **[, in conformità alla disciplina vigente in materia di aiuti di Stato]**.

6. All'intervento di cui al comma 5 viene data esecuzione nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato e degli obblighi derivanti dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

7. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 4.4.2.1080 e del capitolo 1302 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Ricapitalizzazione Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa".

- omissis -

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 10 vigilanza

1. L'EZIT è sottoposto, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di attività produttive, alla vigilanza della Giunta regionale, la quale esamina sotto il profilo della legittimità e del merito i seguenti atti:

- a) bilancio di previsione;
- b) conto consuntivo e bilancio economico patrimoniale;
- c) (ABROGATA)
- d) regolamento di organizzazione e della pianta organica del personale.

2. Gli atti divengono esecutivi con provvedimento di approvazione della Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dal loro ricevimento da parte della Direzione centrale competente in materia di attività produttive; decorso tale termine senza che nei loro confronti venga adottato alcun provvedimento, gli atti divengono comunque esecutivi.

3. In caso di mancata approvazione, l'EZIT si adegua alle indicazioni della Giunta regionale entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione giuntale.

4. La Giunta regionale può richiedere, in qualsiasi momento, l'invio di qualunque atto adottato dall'EZIT ai fini dello svolgimento della vigilanza di cui al comma 1.

5. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità di gestione, ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e nomina un Commissario, che si sostituisce con pienezza di poteri agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo non superiore a un anno.

5 bis. La Giunta regionale, in presenza di una situazione di perdurante squilibrio economico e finanziario che compromette la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili dell'ente e che determina la difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, accertata la presenza di adeguato patrimonio e di prospettive di risanamento dell'ente, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non già disposto ai sensi del comma 5 e nomina il Commissario straordinario.

5 ter. Il Commissario straordinario finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria dell'EZIT, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale dell'EZIT. In particolare il Commissario straordinario:

- a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale;
- b) rileva il patrimonio immobiliare e aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;
- c) rileva i beni immobili affidati in gestione all'EZIT ovvero rispetto ai quali l'EZIT è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete e i servizi tecnologici, sono beni immobili strumentali all'attività le strade di uso pubblico e le opere connesse, le infrastrutture la cui funzione sociale è predominante, le reti di comunicazione, gli impianti di cogenerazione di energia, fatta salva ogni ulteriore, motivata, valutazione del Commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;

d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali l'EZIT sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vanti una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;

e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;

f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti e organismi di cui l'EZIT sia titolare;

g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;

h) rileva gli investimenti programmati di cui al comma 1.

5 quater. Acquisite le valutazioni di cui al comma 5 ter, lettera b), il Commissario straordinario provvede all'alienazione dei beni immobili, eccettuati quelli di cui al comma 5 ter, lettere c) ed e), liquida le posizioni giuridiche in capo all'EZIT con riferimento ai beni di cui al comma 5 ter, lettera d), e alla dismissione delle partecipazioni di cui al comma 5 ter, lettera f). Con specifico riferimento a immobili concessi in locazione alle imprese, il Commissario straordinario offre gli stessi ai privati aventi titolo di prelazione all'importo rilevato ai sensi del comma 5 ter, lettera b). I privati esercitano la prelazione e provvedono al pagamento dell'importo previsto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario. Il Commissario aliena i beni mobili facenti parte del patrimonio dell'EZIT non strumentali all'attività. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di stato, le risorse concesse a fronte degli investimenti di cui al comma 5 ter, lettera h), per i quali non sono stati appaltati i lavori alla data di nomina del Commissario straordinario.

5 quinquies. Il Commissario straordinario compie ogni altra attività utile alla gestione ordinaria dell'EZIT e alla celere definizione delle operazioni di dismissione e trasmette con cadenza trimestrale alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Il Commissario straordinario si avvale del personale dell'EZIT per l'esercizio della sua attività.

5 sexies. Il Commissario straordinario chiude le operazioni di ristrutturazione economico finanziaria entro un anno dalla nomina con l'approvazione del bilancio finale di mandato e la definizione delle poste attive e passive della gestione e della consistenza dei beni di cui al comma 5 ter, lettere c) ed e). Entro lo stesso termine trasmette alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive il bilancio finale di mandato. La Giunta regionale, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente, delibera, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del comma 5 octies ovvero provvede ai sensi dell'articolo 4.

5 septies. In caso di comprovata particolare complessità la Giunta regionale ha facoltà di prorogare alla luce di specifica e motivata istanza da parte del Commissario l'incarico conferito ai sensi del comma 5 bis.

5 octies. La Giunta regionale in caso di grave dissesto tale da determinare l'impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili dell'ente e il pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, ovvero in caso di cessazione o impossibilità di conseguimento dello scopo dell'EZIT, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione di EZIT e dei suoi organi e nomina un Commissario liquidatore.

5 nonies. Il Commissario liquidatore si sostituisce agli organi disciolti e provvede alla liquidazione di EZIT, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio di EZIT medesimo. Il commissario liquidatore di EZIT nell'esecuzione delle funzioni attribuite è autorizzato a porre in essere ogni atto funzionale alla liquidazione, alla gestione e alla salvaguardia del patrimonio dell'Ente, anche in vista dell'attuazione dell'articolo 2, comma 43, della legge regionale 34/2015, ivi compresa la rinegoziazione delle condizioni dei rapporti giuridici in essere. Ogni atto o contratto adottato e sottoscritto dal Commissario liquidatore in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo.

5 nonies.1. Il commissario liquidatore presenta alla Giunta regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), il programma delle attività da svolgere in esecuzione delle funzioni attribuite, precisando i tempi di realizzazione. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, che ne monitora l'attuazione sulla base della presentazione da parte del commissario di relazioni trimestrali di attuazione.

5 nonies.2. Gli atti adottati dal Commissario liquidatore in relazione al bilancio di previsione 2015 hanno natura di atti propedeutici alla stesura del bilancio finale di liquidazione.

5 decies. Ai Commissari di cui ai commi 5 bis e 5 octies spetta un compenso individuato con il provvedimento di nomina fino a un massimo corrispondente all'indennità di carica spettante ai sindaci dei comuni capoluogo. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione liquidatoria di EZIT.

5 undecies. (ABROGATO)

5 duodecies. Il Commissario liquidatore chiude le operazioni di liquidazione entro due anni dalla nomina, alla scadenza dei quali rimette alla Giunta regionale il bilancio finale di liquidazione. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di attività produttive, delibera sul bilancio finale di liquidazione acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze, infrastrutture, mobilità, lavori pubblici e ambiente. La Giunta regionale dispone l'estinzione di EZIT e la devoluzione del patrimonio che eventualmente residui.

5 terdecies. Al personale in servizio si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

- Il testo dei commi da 32 a 35 dell'articolo 2 della legge regionale 34/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 attività economiche

- omissis -

[32. Al fine di assicurare la continuità di funzionamento di strutture aventi valenza turistica e di valorizzazione territoriale che versino in condizioni di straordinaria difficoltà operativa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a sostegno delle spese di investimento volte a scongiurare l'interruzione delle attività in essere.

33. Si considerano ammissibili le spese previste per l'esecuzione dei lavori, per la fornitura dei materiali e per la progettazione degli interventi delle domande presentate alla Direzione centrale delle Attività produttive, commercio e cooperazione, corredate di progetto, di una relazione illustrativa e di una dichiarazione di un tecnico abilitato attestante le condizioni straordinarie di difficoltà della struttura tali da comprometterne l'operatività.

34. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi da assegnare sulla base di Regolamento, da approvare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, si applicano le disposizioni della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).]

35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) e sul Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo 2 con riferimento alla corrispondente variazione prevista in Tabella B di cui al comma 51.

- omissis -

- Il testo dei commi da 28 a 34 dell'articolo 6 della legge regionale 34/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 salute e politiche sociali

- omissis -

28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore degli enti del sistema sanitario regionale anticipazioni finanziarie finalizzate alla copertura delle spese per la predisposizione di **progetti di fattibilità tecnica ed economica** di opere edili impiantistiche di cui all'articolo 33 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

29. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 28 sono concesse a sportello su istanza del legale rappresentante dell'ente richiedente accompagnata da uno studio di fattibilità **[, presentata entro il termine perentorio del 31 agosto di ogni anno].**

30. La concessione è subordinata all'acquisizione, da parte dell'organo concedente, del parere favorevole del Nucleo di valutazione degli investimenti ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 26/2015.

31. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 28 sono erogate nella misura del 100 per cento dell'importo richiesto con il provvedimento di concessione, con il quale è inoltre stabilito il termine per l'approvazione della progettazione preliminare da parte dell'ente richiedente. Il mancato rispetto del termine per l'approvazione della progettazione preliminare comporta la restituzione dell'anticipazione nei trenta giorni successivi, salvo proroga concessa un'unica volta dietro motivata richiesta del beneficiario.

32. Il soggetto beneficiario restituisce le anticipazioni finanziarie di cui al comma 28 entro tre mesi dalla data di approvazione del programma triennale degli investimenti di cui all'articolo 33 della legge regionale 26/2015 che include l'intervento progettato o suoi lotti funzionali, salvo proroga concessa dietro motivata richiesta del beneficiario.

33. Per le finalità di cui al comma 28 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) e sul Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 3 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 38.

34. Le entrate derivanti dal disposto di cui ai commi 31 e 32 affluiranno al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) e alla Tipologia n. 3 (Riscossione crediti di medio - lungo termine).

- omissis -

- Il testo dei commi da 67 a 70 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica

- omissis -

67. Per l'anno 2016 è istituito un fondo a favore dei Comuni che presentano un minor gettito IMU 2015, individuati con deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 16, finanziato dalle quote che residuano dalla differenza tra il maggior gettito complessivo IMU 2015, recuperato dai Comuni, e l'importo del maggior gettito chiesto dallo Stato per il medesimo anno, come somma algebrica tra valori positivi e negativi di gettito.

68. Il fondo di cui al comma 67 è concesso ed erogato entro il 30 settembre 2016 in misura pari alla differenza negativa di gettito e con riduzione proporzionale in caso di incapienza dello stanziamento.

69. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 67, previste in **751.548,21 euro**, affluiscono al Titolo n. 3 e alla Tipologia n. 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A di cui all'articolo 1, comma 9.

70. Per la finalità di cui al comma 67 è destinata per l'anno 2016 la spesa di **751.548,21 euro** a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4, è il seguente:

Art. 48 contributi a Promoturismo FVG

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale Promoturismo FVG un contributo finalizzato ad alleviare gli oneri derivanti dall'assunzione in comodato d'uso temporaneo dello stabilimento termale di proprietà del Comune di Arta Terme.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente a una relazione illustrativa completa di specifico piano finanziario. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione ed erogazione degli importi.

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 22 interventi in ambito culturale

1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per:

- a) valorizzare la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni;
- b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali;
- c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunità locale e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale;
- d) incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea;
- e) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e naturalistico;
- f) promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia;
- g) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale;
- h) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato;
- i) promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia.

2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione concede contributi alle associazioni giovanili e, limitatamente alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni, anche alle istituzioni scolastiche. **I contributi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 33.**

2 bis. (ABROGATO)

3. Nell'ambito delle risorse complessivamente destinate alla concessione dei contributi di cui al comma 2, la Giunta regionale riserva annualmente una quota alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni.

4. Per le finalità previste al comma 1, la Regione è autorizzata altresì a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati senza fine di lucro.

5. Le iniziative svolte in collaborazione con altri soggetti ai sensi del comma 4 sono realizzate sulla base di convenzioni che definiscono l'oggetto e i risultati attesi, stabiliscono il limite massimo della partecipazione finanziaria della Regione, i tempi di realizzazione, l'articolazione delle spese previste, le modalità di verifica dei risultati conseguiti e di accertamento delle spese effettivamente sostenute.

6. Restano ferme le funzioni dei Comuni e delle Province previste dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5 contributi per interventi

1. Nell'ambito delle finalità previste all'articolo 1, comma 2, e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 42/2004 e dall'articolo 2, comma 3, della legge 78/2001 l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti una o più delle seguenti fattispecie:

- a) la realizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, comprendente il restauro, il ripristino o la realizzazione di sentieri o altre vie di comunicazione, nonché di punti di accesso, informazione, sosta e ristoro, segnaletica e tabelle, inclusi interventi di conservazione dei beni immobili di cui all'articolo 2 che insistono sui percorsi, a favore degli enti proprietari, anche associati, delle relative aree;
- b) la ricerca, la catalogazione, la divulgazione editoriale scientifica attraverso progetti dedicati, di beni immobili di cui all'articolo 2 a favore di enti pubblici e associazioni;
- c) il censimento, la catalogazione, l'inventariazione, l'acquisizione, la tutela, il restauro e la valorizzazione di beni mobili di cui all'articolo 2 a favore di enti pubblici, istituti di ricerca e associazioni;
- d) il recupero della memoria storica e la ricostruzione di vicende storiche relative alla Prima guerra mondiale, alle sorti dei militari e delle popolazioni nei territori della regione coinvolti nel periodo 1914-1920, attraverso studi e ricerche storiche di base, nonché eventuali iniziative connesse, quali attività editoriali, seminari, conferenze e convegni, realizzate da enti pubblici, università, istituti di ricerca e associazioni, anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel Primo conflitto mondiale;
- e) la realizzazione, da parte di enti pubblici ed enti privati senza fini di lucro, ivi comprese società cooperative, di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di

spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti della Prima guerra mondiale e finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea;

f) la gestione e la valorizzazione, con iniziative anche di carattere transfrontaliero attuate da soggetti pubblici o privati, dei percorsi e delle relative strutture e beni immobili di cui alla lettera a), nonché di parchi tematici e altre strutture espositive connesse alla Prima guerra mondiale, come musei, mostre permanenti, collezioni pubbliche o private, inclusa la realizzazione di prodotti multimediali, percorsi virtuali e sistemi di trasporto nei luoghi non accessibili con mezzi ordinari;

g) la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, ivi compresa la produzione di materiale di divulgazione e anche mediante la fruibilità delle strutture di cui alla lettera f), a favore di istituti scolastici, associazioni, enti pubblici, enti di ricerca e soggetti privati gestori delle strutture di cui alla lettera f);

g bis) la produzione di progetti e materiali di divulgazione destinati al pubblico avente a oggetto la fruibilità, la rintracciabilità e la collocazione delle strutture di cui alla lettera f), a favore degli enti pubblici e dei soggetti privati gestori delle medesime strutture;

h) la promozione degli eventi che hanno avuto luogo sul territorio regionale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale attraverso eventi fieristici, raduni di associazioni, anche d'arma, e azioni volte ad agevolare sul territorio il turismo della memoria.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza, salvo quanto diversamente disposto nei relativi bandi e regolamenti. Per gli interventi di cui alle lettere g) e h) è data priorità alle iniziative e ai progetti proposti da reti di soggetti operativi nel territorio. **I contributi di cui al comma 1 sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dal regolamento di cui al comma 4 o dai bandi di cui al comma 5.**

2 bis. Gli eventi e le manifestazioni di cui al comma 1, lettera e), se aventi carattere transnazionale, possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a metà della loro durata e le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possono superare il 50 per cento del contributo concesso; i progetti di cui al comma 1, lettera g), possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale per un periodo non superiore a un terzo della loro durata e le spese sostenute al di fuori del territorio regionale non possono superare il 20 per cento del contributo concesso.

3. L'assegnazione dei contributi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e f) è vincolata alla fruizione pubblica dei beni.

4. Il regolamento di cui all'articolo 13 disciplina i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione.

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo la Giunta regionale può altresì provvedere mediante emanazione di uno o più bandi ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 settori e obiettivi generali degli interventi

1. Gli interventi regionali in materia di attività culturali sostengono, in particolare, i seguenti settori:

- a) spettacolo dal vivo;
- b) attività cinematografica e audiovisiva;
- c) arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità;
- d) divulgazione della cultura umanistica e scientifica;
- e) valorizzazione della memoria storica.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati perseguendo, in particolare, l'obiettivo di:

- a) sostenere le forme di innovazione, ricerca e sperimentazione delle attività culturali, rafforzando in particolare il rapporto della Regione con gli enti di alta formazione;
- b) valorizzare la qualità del lavoro in ambito culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne;
- c) promuovere le iniziative culturali internazionali, anche favorendo la partecipazione degli operatori culturali regionali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea;
- d) operare la semplificazione amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di procedure telematiche per l'accesso agli interventi di sostegno.

2 bis. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici, a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e a società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, salvo le specifiche esclusioni disposte nei regolamenti o negli avvisi pubblici previsti dagli articoli seguenti.

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 25 attività del Centro di ricerca e archiviazione della fotografia

1. La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio fotografico di interesse regionale e lo sviluppo dell'attività fotografica e a tal fine riconosce al Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF) la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, studio, raccolta, censimento, archiviazione, conservazione, digitalizzazione e valorizzazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l'attività istituzionale e di interesse pubblico del CRAF mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale. **[I finanziamenti, su richiesta del beneficiario, sono erogati nella misura del 70 per cento a titolo di acconto nel termine stabilito dalla convenzione.]**

- Il testo dell'articolo 32 bis della legge regionale 16/2014, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 32 bis acconto degli incentivi

1. Gli incentivi di cui agli articoli 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 21, comma 3, 22, comma 2, 24, comma 2, lettera b), 26, comma 2, lettera c) e 27, comma 2, lettera b), **sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata** nel termine stabilito dai relativi regolamenti. **[I saldi sono erogati successivamente all'approvazione del rendiconto.]**

1 bis. Gli incentivi di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 18, comma 2, lettera a), 19, 24, comma 2, lettera a), 25, 26, comma 2, lettere a) e b), 27, comma 2, lettera a), 28, **sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata** nel termine stabilito dai relativi regolamenti. **[L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito dai medesimi regolamenti, e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.]**

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 1998, n. 7, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 1

1. L'Amministrazione regionale sostiene l'attività scientifica, di monitoraggio, didattica, educativa e divulgativa svolta dall'ente gestore della Riserva marina di Miramare nel campo della conoscenza e della tutela degli ecosistemi marini dell'alto Adriatico, in quanto sinergica e coerente con le finalità istituzionali delle Riserve naturali regionali dell'arco costiero istituite al Capo III della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), nonché l'acquisto e la manutenzione di attrezzature necessariamente connesse alle predette attività.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'ente gestore della Riserva marina di Miramare di cui al decreto interministeriale 12 novembre 1986 (Istituzione della Riserva naturale marina di Miramare nel Golfo di Trieste).

3. Il contributo di cui al comma 2, nella misura dichiarata ammissibile, è concesso previa presentazione di un programma annuale di attività e del relativo preventivo particolareggiato di spesa.

3 bis. Al fine di concludere i procedimenti contributivi pendenti della Provincia di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a impegnare ed erogare il saldo dei contributi concessi al medesimo soggetto gestore individuato negli atti di spesa della Provincia di Trieste e per le medesime attività ivi indicate.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8 disposizioni in materia di contributi

1. Le zone individuate ai sensi dell'articolo 2 costituiscono aree prioritarie nella concessione di contributi erogati dall'Amministrazione regionale per la conservazione dei prati, anche in attuazione di programmi comunitari in materia di agricoltura.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo forfetario annuo per le attività svolte dai proprietari o conduttori **[privati, con priorità agli imprenditori agricoli professionali,]** per la conservazione dei prati stabili inseriti nell'inventario di cui all'articolo 6 e riferiti alle formazioni erbacee di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

3. Il contributo forfetario annuo è fissato in 250 euro per ettaro o per frazioni inferiori all'ettaro sino al limite massimo per unità di superficie previsto dalla disciplina comunitaria e non è cumulabile con altre sovvenzioni. Detto limite non trova applicazione per prati stabili di superficie inferiore ai 5000 metri quadri.
3 bis. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

4. I proprietari o conduttori presentano domanda entro il 31 marzo di ogni anno alla Regione; per l'anno 2008 la domanda è presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9.

5. La domanda di cui al comma 4 è corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'impegno alla gestione del prato attraverso il controllo della vegetazione tramite l'esecuzione di due o più sfalci con l'asporto della biomassa ottenuta, nonché attraverso il controllo delle infestanti perenni o, in alternativa, con l'attività di pascolo.

6. Per l'anno 2008 la dichiarazione sostitutiva attesta l'avenuta attuazione delle pratiche di gestione di cui al comma 5.

7. (ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, è il seguente:

Art. 16 contributi per lo smaltimento dell'amianto

1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per lo smaltimento dell'amianto, ai sensi dell'articolo 16 (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell'amianto) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come da ultimo modificato dagli articoli 57, comma 1, e 68, comma 1, lettera nn), della presente legge.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è il seguente:

Art. 16 misure incentivanti il corretto smaltimento dell'amianto

1. L'Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di Enti pubblici ed Enti pubblici economici e fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore degli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale per i lavori di rimozione di materiali con amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva.

1 bis. (ABROGATO)

2. La spesa ammissibile per i contributi di cui al comma 1 può comprendere anche gli oneri di trasporto e smaltimento dei rifiuti relativi all'intervento.

3. (ABROGATO)

4. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per interventi effettuati precedentemente all'individuazione dei beneficiari, purché l'inizio dei lavori o le attività di smaltimento siano posteriori alla data di inoltro dell'istanza di finanziamento.

5. I criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché i contenuti dell'abbattimento dei costi all'utenza, sono determinati con apposito regolamento di esecuzione.

6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2424 (2.1.232.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - con la denominazione << Contributi in conto capitale a favore di Enti pubblici per i lavori di rimozione di materiali con amianto da edifici pubblici, locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1998.

7. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2425 (2.1.243.3.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.3 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione << Contributi in conto capitale agli operatori pubblici e privati, gestori di impianti tecnologici, di discariche e depositi preliminari in relazione alla capacità dell'impianto di smaltire rifiuti contenenti amianto, per l'abbattimento dei relativi costi per l'utenza >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.

8. All'onere complessivo di lire 3.000 milioni per l'anno 1998, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 6 e 7, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 95 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 27 gennaio 1998, n. 7.

- Il testo dei commi da 20 a 22 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2016, modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 beni e attività culturali, sport e tempo libero

- omissis -

20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo straordinario per la realizzazione dell'Archivio italiano dei giochi presso l'area dell'Ex macello comunale.

21. Per le finalità di cui al comma 20 il Comune di Udine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura apposita istanza corredata di una relazione illustrativa del progetto da realizzare e del relativo preventivo di spesa. **Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata. Le modalità di rendicontazione sono stabilite con decreto di concessione.**

22. Per le finalità di cui al comma 20 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 97.

- omissis -

- Il testo dei commi da 87 a 89 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, è il seguente:

Art. 6 finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive

- omissis -

87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg di Gorizia un contributo decennale costante di 300.000 euro annui, per la realizzazione di interventi finalizzati al restauro e alla conservazione di Villa Louise, nella prospettiva del riutilizzo della Villa stessa, anche come sede di incubatori per imprese culturali e creative o di residenze d'artista.

87 bis. La spesa ammissibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 87 comprende anche gli interessi per l'ammortamento dei mutui eventualmente contratti per finanziarne l'esecuzione.

88. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 87 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con regolamento regionale, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese, nonché le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, e sono inoltre fissati i termini del procedimento.

89. Per le finalità di cui al comma 87 è autorizzato a decorrere dall'anno 2015 un limite d'impegno decennale di

300.000 euro annui, con l'onere complessivo di 900.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 6419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2018 al 2024 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 18/2015, è il seguente:

Art. 20 equilibri di bilancio

1. L'equilibrio di bilancio è disciplinato dalla normativa statale.
2. Per la determinazione del saldo di cui al comma 1 sono escluse le restituzioni di somme dagli enti locali alla Regione.
3. Ai fini del concorso degli enti locali della Regione alla manovra complessiva di finanza pubblica, la Regione riconosce agli enti locali del proprio territorio spazi finanziari verticali di spesa secondo quanto previsto dalla normativa statale.
4. (ABROGATO)
5. Con deliberazione della Giunta regionale:
 - a) sono definiti i termini e le modalità della cessione degli spazi finanziari di cui al comma 3, nonché la gestione degli eventuali spazi orizzontali, dando priorità ai Comuni risultanti da fusione;
 - b) sono fornite indicazioni relative alla modulistica, nonché definiti i termini e le modalità del monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dal presente articolo per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, in modo da assicurare gli adempimenti a favore dello Stato, entro i tempi dallo stesso definiti.
6. La Giunta regionale può ridefinire l'obiettivo di saldo di cui al comma 1 a carico dei singoli enti locali, nonché le relative tempistiche, tenendo conto:
 - a) delle richieste di acquisizione di spazi finanziari verticali da parte degli enti locali;
 - b) delle dichiarazioni di cessione, da parte degli enti locali, di spazi finanziari verticali in esito alle verifiche periodiche;
 - c) delle dichiarazioni di cessione o richieste di acquisizione di spazi finanziari orizzontali da parte degli enti locali anche con eventuale possibilità di compensazione degli stessi fra i Comuni appartenenti alla medesima Unione territoriale intercomunale.
7. Le tempistiche previste per la ridefinizione dell'obiettivo di saldo agli enti locali, in esito alla gestione di spazi finanziari regionali verticali e orizzontali, devono comunque rispettare le scadenze fissate dal Protocollo d'intesa Stato-Regione per l'invio dei dati al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini delle operazioni di monitoraggio effettuate dallo Stato per una verifica del mantenimento dei saldi di finanza pubblica.
8. La modulistica di cui al comma 5, lettera b), nonché le eventuali modifiche e integrazioni, necessarie anche per effetto di sopravvenute disposizioni regionali o statali, sono approvate con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali.
9. Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dal presente articolo e dagli articoli 21 e 22, gli enti locali inviano annualmente alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati a consuntivo entro trenta giorni dal termine ultimo per l'approvazione del rendiconto di gestione e comunque nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa statale, per assicurare gli adempimenti a favore dello Stato. Il mancato invio dei dati a consuntivo entro il termine indicato al periodo precedente comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo. Periodicamente gli enti locali inviano le informazioni concernenti i dati relativi al saldo di cui al comma 1.
- 9 bis. In caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), si applicano le sanzioni previste dalla disciplina statale.
10. In caso di mancato conseguimento anche di uno solo degli obiettivi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), gli enti locali nell'esercizio successivo:
 - a) non possono procedere ad assunzioni di personale, a eccezione dei casi di passaggio di funzioni e competenze agli enti locali il cui onere sia coperto da trasferimenti compensativi della mancata assegnazione di unità di personale; restano escluse eventuali procedure di mobilità reciproca e quelle che garantiscono all'interno del comparto degli enti locali del Friuli Venezia Giulia invarianza o riduzione della spesa complessiva, nonché le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette per le sole quote obbligatorie;
 - b) non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti, a eccezione di quelli i cui oneri di rimborso siano assistiti da contributi comunitari, statali, regionali o provinciali, nonché di quelli connessi alla normativa in materia di sicurezza di edifici pubblici, fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma 1.
11. Nei confronti degli enti locali che non rispettano il saldo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera a), oltre alle sanzioni previste dalla legislazione regionale vigente, è applicata una sanzione a valere sui trasferimenti spettanti all'ente. La misura della sanzione è pari allo scostamento riscontrato rispetto all'obiettivo previsto all'articolo 19, comma 1, lettera a), ed è applicata mediante recupero sui trasferimenti assegnati dal Servizio regionale competente in materia di finanza locale.
- 11 bis. La sanzione di cui al comma 11 si applica nell'anno successivo a quello nel quale gli uffici regionali competenti in materia di finanza locale vengono a conoscenza del mancato rispetto dell'obiettivo.
12. Fermo restando il sistema sanzionatorio previsto dal presente articolo, in relazione alla gestione degli spazi finanziari verticali e degli spazi finanziari orizzontali possono essere previste penalità e premialità.
13. Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio di previsione degli enti locali in coerenza con gli obiettivi previsti all'articolo 19, comma 1.
14. (ABROGATO)

15. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo previsto all'articolo 19, comma 1, lettera a), nonché della successiva comunicazione dei dati raccolti al Ministero dell'economia e delle finanze, gli enti locali sono tenuti a inviare, entro il termine perentorio del 20 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, una certificazione dei risultati conseguiti, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità che saranno comunicati dalla struttura regionale stessa. In caso di mancato rispetto del termine sopra indicato, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo.

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 18/2015, è il seguente:

Art. 16 Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a convertire gli incentivi pluriennali in quote annuali costanti per opere pubbliche e relativi investimenti, già concessi agli enti locali, in contributi in conto capitale, da liquidarsi, per le quote non erogate, in base alla progressione della spesa.

2. Per la conversione degli incentivi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale predispone un Programma triennale, a scorrimento annuale, redatto secondo le disposizioni del presente articolo.

3. La conversione è esclusa nell'ipotesi in cui l'ente abbia fatto ricorso al mercato finanziario per attualizzare l'incentivo, qualora il finanziamento non sia già stato estinto. In ogni caso la conversione non è ammissibile per la quota di incentivo destinata a sollievo degli oneri finanziari inerenti all'investimento.

4. Per le finalità di cui al comma 1 e, in particolare, per provvedere alla copertura finanziaria delle quote di contributo finanziate dai bilanci successivi a quello corrente, è istituito il Fondo per la conversione di incentivi pluriennali in quote annuali costanti agli enti locali.

5. Il Programma triennale di cui al comma 2 è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, sentito il Consiglio delle autonomie locali ed è elaborato sulla base delle segnalazioni degli incentivi convertibili presentate dalle Direzioni centrali che hanno concesso gli incentivi medesimi.

6. Il Programma di cui al comma 2:

a) individua le linee contributive per gli investimenti degli enti locali ammissibili alla conversione;

b) individua i criteri per la definizione dell'ordine di precedenza di ammissione alla conversione, tenuto conto delle fasi di studio, progettazione ed esecuzione degli investimenti, del valore dei medesimi;

c) ammette al procedimento di conversione, tramite l'indicazione dei relativi decreti di impegno, gli incentivi la cui conversione, tenuto conto delle annualità successive a quella in corso al momento di adozione della deliberazione, risulti interamente finanziabile dalle dotazioni del fondo di cui al comma 4, con la possibilità di ammettere al procedimento l'incentivo collocato in posizione successiva, qualora la conversione del precedente non risulti interamente finanziabile.

7. Le segnalazioni delle Direzioni centrali di cui al comma 5 indicano, per ogni contributo da convertire:

a) il decreto di impegno sotteso al provvedimento di concessione dell'incentivo e il capitolo di spesa ove l'impegno è stato registrato;

b) il ruolo di spesa fissa eventualmente emesso a valere sull'impegno di cui alla lettera a);

c) l'ente locale beneficiario dell'incentivo;

d) l'oggetto dell'investimento;

e) il valore complessivo dell'investimento;

f) l'importo dell'incentivo regionale;

g) la quota dell'incentivo regionale eventualmente destinata a sollievo degli oneri finanziari inerenti all'investimento quantificata in via presuntiva;

h) l'ammontare delle annualità dell'incentivo successive all'esercizio in corso al momento di adozione della deliberazione;

i) lo stato di avanzamento dell'investimento;

l) la circostanza che l'ente beneficiario non abbia fatto ricorso al mercato finanziario per attualizzare l'incentivo ovvero che abbia estinto il finanziamento contratto a tal fine.

8. Gli enti locali interessati manifestano la volontà di aderire al Programma di cui al comma 2 entro quindici giorni dalla sua comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata.

9. Nell'ambito dell'Intesa per lo sviluppo di cui all'articolo 7, comma 2, è definito, per ciascun territorio, l'elenco degli incentivi riferiti alle linee contributive individuate nel Programma di cui al comma 2, per i quali gli enti locali hanno manifestato l'interesse alla conversione. L'elenco è redatto secondo l'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 6, lettera b), e riporta l'ammontare delle annualità di incentivo successive all'esercizio di stipulazione dell'intesa.

10. Conseguentemente alla formulazione delle segnalazioni di cui al comma 5 e nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 9, il responsabile della gestione della spesa sospende i ruoli di spesa fissa eventualmente emessi in relazione agli incentivi dei quali è chiesta la conversione.

11. Con proprio decreto l'Assessore competente in materia di finanze è autorizzato a effettuare le regolazioni contabili conseguenti all'intesa di cui al comma 9 e, in particolare, sulla base delle risultanze della stessa e per ciascuno degli incentivi ammessi alla conversione:

a) istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale appositi capitoli destinati al pagamento della quota di incentivo finanziata ai sensi del comma 4 e provvede alla loro programmazione;

b) preleva dal fondo di cui al comma 4 un ammontare di risorse corrispondente alle quote di incentivo finanziate a carico degli esercizi successivi a quello in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9 come quantificate dalla medesima intesa, e le storna sul capitolo di cui alla lettera a).

12. Il responsabile della gestione della spesa relativa all'incentivo sulla base dell'intesa adotta il provvedimento di conversione e:

- a) con riferimento alle annualità iscritte in conto competenza e in conto residui nell'esercizio in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9 conferma l'impegno già assunto;
- b) con riferimento alle annualità iscritte in conto competenza negli esercizi successivi a quello in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9 disimpegna le relative somme;
- c) impegna le somme iscritte ai sensi del comma 11.

13. Sono oggetto del disimpegno di cui al comma 12, lettera b), anche le quote di incentivo originariamente destinate a sollievo degli oneri finanziari inerenti all'investimento.

14. Successivamente, con proprio decreto, l'Assessore competente in materia di finanze è autorizzato a stornare, per ciascuna annualità del bilancio pluriennale, le quote di stanziamento resesi disponibili con il disimpegno di cui al comma 12, lettera b), in favore del fondo di cui al comma 4.

15. L'erogazione dei contributi convertiti ai sensi del presente articolo è effettuata in base all'effettivo fabbisogno dell'ente beneficiario, dimostrato dallo stato di avanzamento della spesa.

16. L'intesa di cui al comma 9 può disporre che l'erogazione del contributo avvenga tramite il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi). In tale ipotesi si applicano in ogni caso le procedure previste dai commi 12, 13 e 14, e il decreto dell'Assessore competente in materia di finanze di cui al comma 11:

- a) istituisce, se necessario, gli opportuni capitoli di spesa per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui all'articolo 28 della legge regionale 13/2014 e provvede alla loro programmazione;
- b) preleva dal fondo di cui al comma 4 un ammontare di risorse corrispondente alle quote di contributo finanziate a carico degli esercizi successivi a quello in corso al momento della stipulazione dell'intesa di cui al comma 9, come quantificate dalla medesima intesa, e le storna sul capitolo di cui alla lettera a);
- c) modifica d'ufficio gli impegni individuati dall'intesa di cui al comma 9, limitatamente alle annualità iscritte in conto competenza e in conto residui nell'esercizio in corso al momento dell'adozione dell'intesa di cui al comma 9, imputandoli ai capitoli di spesa previsti per il trasferimento delle risorse al Fondo di cui alla lettera a), variandone il beneficiario e le relative codifiche.

16 bis. Nel caso di cui al comma 16 è trasferito al Fondo, nell'esercizio nel quale è adottata l'intesa di cui al comma 9, l'importo dell'incentivo ammesso al procedimento di conversione al netto della quota destinata a sollievo degli oneri finanziari come quantificata nell'intesa e delle somme eventualmente già corrisposte all'ente beneficiario. Il provvedimento di conversione del contributo è adottato successivamente al trasferimento delle risorse al Fondo con contestuale impegno delle relative risorse a valere sulla contabilità del Fondo medesimo.

16 ter. Nel caso di cui al comma 16 alle risorse dichiarate libere da vincoli di destinazione a seguito del provvedimento di conversione si applica l'articolo 28, comma 8 bis, della legge regionale 13/2014.

17. Il dimensionamento del fondo di cui al presente articolo tiene conto:

- a) delle somme oggetto di restituzione da parte degli enti locali determinate dalla rinuncia all'incentivo in conto capitale per diversa valutazione dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'intervento o per impossibilità al raggiungimento dell'interesse pubblico medesimo;
- b) delle eventuali economie di spesa sul bilancio regionale conseguenti a disimpegni per le rinunce di cui alla lettera a).

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13, è il seguente:

Art. 28 Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali

1. Per assicurare una gestione coordinata dei vincoli di spesa che gravano sui bilanci della Regione e degli enti locali del suo territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie il "Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali", di seguito denominato "Fondo", da gestire con contabilità separata, secondo quanto disposto dall'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale).

2. Al Fondo spetta l'emissione dei titoli di pagamento sui provvedimenti di liquidazione dei contributi agli investimenti degli enti locali della Regione nei seguenti casi:

- a) in relazione ai contributi già concessi e limitatamente alla quota che deve essere ancora erogata, quando ciò sia disposto dalla Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento delle politiche economiche e comunitarie di concerto con gli Assessori competenti nelle materie relative al contributo;
- b) in relazione ai contributi di cui all'articolo 29, quando ciò sia previsto dalla deliberazione di cui al comma 3 dello stesso articolo che, in tal caso, è assunta di concerto con l'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento delle politiche economiche e comunitarie;
- c) in relazione ai contributi non ancora concessi, quando ciò sia disposto dalla Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento delle politiche economiche e comunitarie, di concerto con gli Assessori competenti nelle materie relative al contributo;
- d) in ogni caso, quando ciò sia espressamente disposto dalle leggi regionali che prevedono il contributo, autorizzando la spesa in favore del Fondo e individuando gli uffici competenti all'adozione dei provvedimenti di concessione e di liquidazione del contributo.

2 bis. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono proposte sulla base delle richieste formulate alla Dire-

zione finanze, patrimonio, coordinamento delle politiche economiche e comunitarie dalle Direzioni centrali competenti alla concessione e alla liquidazione del contributo.

2 ter. La Giunta regionale individua i contributi che ricadono nell'ambito di operatività del comma 2 indicando, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), gli impegni sottesi ai provvedimenti di concessione dei contributi oggetto del provvedimento e, nei casi di cui al comma 2, lettera c), i capitoli e le quote di stanziamento riguardanti i contributi oggetto del provvedimento.

2 quater. Con proprio decreto l'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento delle politiche economiche e comunitarie è autorizzato a effettuare le regolazioni contabili conseguenti alle deliberazioni di cui al comma 2 ter e, in particolare:

a) nel caso di cui al comma 2, lettere a), b) e c), storna lo stanziamento dai capitoli di spesa individuati dalle deliberazioni citate ai capitoli di spesa previsti per il trasferimento delle risorse al Fondo;

a ante) se necessario, istituisce gli opportuni capitoli di spesa per il trasferimento delle risorse al Fondo e provvede alla loro programmazione;

b) nel caso di cui al comma 2, lettere a) e b), modifica d'ufficio gli impegni individuati dalle deliberazioni citate, imputandoli ai capitoli di spesa previsti per il trasferimento delle risorse al Fondo, variandone il beneficiario e le relative codifiche e rettifica i ruoli di spesa emessi a valere su tali impegni.

3. Il trasferimento delle risorse al Fondo di cui al comma 2 è effettuato anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 17, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003).

3 bis. Il provvedimento di concessione indica le risorse con cui si fa fronte alla spesa, considerando a tal fine sia le somme già trasferite che quelle ancora da trasferire al Fondo. La concessione del contributo e il suo pagamento sono coerenti con i termini di erogazione delle risorse al Fondo.

3 ter. Il provvedimento di concessione del contributo è sottoposto al controllo interno di regolarità contabile finalizzato ad attestare la compatibilità finanziaria dell'atto in relazione a quanto previsto al comma 3 bis.

3 quater. Sulla base ai decreti di liquidazione della spesa concessa ai sensi del comma 3 ter, su ordine delle Direzioni competenti, il Fondo emette i conseguenti titoli di pagamento.

3 quinquies. Con apposito regolamento è disciplinata l'attività del Fondo e il controllo interno di cui al comma 3 ter, anche in relazione al procedimento di concessione e liquidazione del contributo.

4. Salve le disposizioni di legge o di regolamento che autorizzano il versamento di acconti, il pagamento dei contributi avviene in base all'effettivo fabbisogno dell'ente beneficiario, come rappresentato dallo stato di avanzamento della spesa.

5. (ABROGATO)

6. (ABROGATO)

7. (ABROGATO)

8. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono:

a) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale trasferisce ai sensi del comma 2;

b) gli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria;

c) le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi.

c bis) le risorse proprie che l'Amministrazione regionale trasferisce per far fronte alle spese di funzionamento del Fondo.

8 bis. Le risorse trasferite al Fondo, dichiarate dal dirigente responsabile della spesa libere da vincoli di destinazione, restano attribuite al Fondo e sono riprogrammate dalla Giunta regionale nell'ambito della stessa Missione e Programma o, negli altri casi, dal Consiglio regionale.

9. Il Fondo è gestito e amministrato dal Ragioniere generale della Regione che si avvale del Servizio della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie cui compete la funzione di supporto amministrativo del Fondo. Gli ordini di pagamento dei decreti adottati dalle Direzioni competenti e gli ordini di riscossione sono emessi a firma del gestore del Fondo che può delegare il Direttore del Servizio cui compete la funzione di supporto amministrativo del Fondo o altro dirigente della Direzione stessa.

10. Le funzioni di tesoreria del Fondo sono affidate al Tesoriere della Regione.

10 bis. Il Fondo fa fronte alle spese necessarie al proprio funzionamento con le entrate di cui al comma 8, lettere b) e c bis).

11. Il gestore del Fondo trasmette annualmente alla Giunta regionale il rendiconto annuale della gestione del Fondo, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato), e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689 (Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041), e successive modifiche; la Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, il controllo sulla gestione del Fondo.

- Il testo dei commi da 60 a 66 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015, è il seguente:

Art. 7 sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica

- omissis -

60. Il fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni e delle Unioni territoriali intercomunali di cui all'articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015 è pari a 36.400.000 euro per il triennio 2016-2018, di cui 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2017 e per 14.400.000 euro per il 2018.

61. Per l'anno 2016 il fondo di cui al comma 60 è destinato:

a) per la quota di 5.500.000 euro a favore dei Comuni;

b) per la quota di 5.500.000 euro a favore delle Unioni territoriali intercomunali.

62. La quota di cui al comma 61, lettera a), è ripartita con i criteri di seguito indicati:

- a) per il 20 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascun Comune rispetto alla superficie totale della regione, sulla base dei dati ISTAT;
- b) per il 10 per cento in misura proporzionale alla superficie montana di ciascun Comune rispetto al totale della superficie montana della regione, secondo i dati forniti dall'UNCEM;
- c) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascun Comune rispetto alla popolazione complessiva della regione, sulla base dei dati ISTAT;
- d) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione di età minore o uguale a quattordici anni di ciascun Comune rispetto alla popolazione complessiva della regione compresa in questa fascia di età, sulla base dei dati ISTAT;
- e) per il 20 per cento in misura proporzionale alla viabilità di proprietà di ciascun Comune, secondo i dati forniti dai Comuni entro il 15 febbraio 2016 e con le modalità indicate dalla struttura regionale competente in materia di autonomie locali; beneficiano del riparto di questa quota esclusivamente i Comuni che trasmettono i dati nei modi e nei tempi previsti.

63. La quota di cui al comma 61, lettera b), è ripartita con i criteri di seguito indicati:

- a) per il 40 per cento in misura proporzionale alla superficie di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto alla superficie totale della regione, sulla base dei dati ISTAT;
- b) per il 10 per cento in misura proporzionale alla superficie montana di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto al totale della superficie montana della regione, secondo i dati forniti dall'UNCEM;
- c) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione residente di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto alla popolazione complessiva della regione, sulla base dei dati ISTAT;
- d) per il 25 per cento in misura proporzionale alla popolazione di età minore o uguale a quattordici anni di ciascuna Unione territoriale intercomunale rispetto alla popolazione complessiva della regione compresa in questa fascia di età, sulla base dei dati ISTAT.

64. Le risorse di cui al comma 61 sono concesse ed erogate d'ufficio in unica soluzione entro il 30 settembre 2016. Entro due anni dall'erogazione il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento.

65. Le quote del fondo di cui al comma 60 relative a ciascuno degli anni 2017 e 2018 sono ripartite secondo criteri definiti con regolamento tenuto conto degli indicatori di cui all'articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015.

66. Per la finalità prevista al comma 60 è destinata la spesa complessiva di 36.400.000 euro, in ragione di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2017 e per 14.400.000 euro per il 2018, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 - con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 77.

- omissis -

- Il testo dei commi 39 e 40 dell'articolo 9 della legge regionale 14/2016, è il seguente:

Art. 9 sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica

- omissis -

39. Ai fini dell'applicazione dei criteri di riparto di cui all'articolo 7, comma 63, della legge regionale 34/2015 si fa riferimento alla composizione delle Unioni territoriali intercomunali come prevista dal Piano di riordino territoriale e dalle successive modifiche e integrazioni dello stesso.

40. Le Unioni territoriali intercomunali beneficiarie del riparto della quota di cui all'articolo 7, comma 61, lettera b), della legge regionale 34/2015, come incrementata dal comma 37, utilizzano le risorse ricevute per interventi da realizzare nel territorio dei Comuni i cui consigli comunali hanno deliberato l'ingresso in Unione entro il 15 settembre 2016.

- omissis -

- Il testo dei commi da 71 a 77 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015, è il seguente:

Art. 7 sistema delle autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica

- omissis -

71. In relazione alle previsioni di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011, che ha istituito in via anticipata in tutti i Comuni del territorio nazionale l'Imposta municipale propria e, in particolare, alle previsioni di cui al comma 17 del medesimo articolo 13, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale dei gettiti 2016 dovuti da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio e il recupero a favore del bilancio regionale per la parte di spettanza con le seguenti modalità:

- a) una prima quota, di importo non inferiore al 50 per cento della quota di maggiore gettito individuata con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 16, lettera b), dedotti gli importi provvisori del minor gettito IMU e Tasi conseguente alle esenzioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), resi disponibili dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) e trasmesse a cura dell'ANCI Friuli Venezia Giulia alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, determinata in via provvisoria con deliberazione della Giunta regionale, a valere, nell'ordine e dopo il recupero previsto dai commi 13 e 14, sulle quote di cui alle lettere b), a) e c) del fondo ordinario transitorio comunale di cui al comma 5;
- b) la quota definitiva, dedotto il recupero effettuato ai sensi della lettera a), a valere, nell'ordine, sulle quote di cui alle lettere b), a) e c) del fondo ordinario transitorio comunale di cui al comma 8.

72. In caso di incapienza delle quote del fondo spettante ai sensi del comma 5, per il recupero della quota di cui al comma 71, lettera a), e del comma 8, per il recupero della quota di cui al comma 71, lettera b), la parte residua è versata direttamente dal Comune alla Regione, rispettivamente, entro il 10 dicembre 2016 ed entro il 10 dicembre 2017.

73. Nell'anno 2016, i Comuni della Regione, sulla base dei dati disponibili, sono tenuti a impegnare la quota di gettito da assicurare a favore del bilancio statale e del bilancio regionale ai sensi del comma 71 e sono autorizzati ad accertare un'entrata corrispondente all'eventuale quota di minor gettito.

74. In relazione alle disposizioni di cui al comma 71, con deliberazioni della Giunta regionale, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione regionale o dei dati inviati, anche in modo informale, dal competente Ministero, sono individuate le quote provvisorie e definitive di maggiore e minore gettito IMU 2016 di ciascun Comune da assicurare al bilancio statale, regionale e comunale.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, è il seguente:

Art. 40 sostegno agli investimenti nei settori socioassistenziale, socioeducativo e sociosanitario

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a istituire, a partire dall'anno 2008, un Fondo agevolativo regionale a favore di enti pubblici e di enti privati senza finalità di lucro dotati di personalità giuridica, per l'attivazione di contributi in conto capitale e di contributi annui costanti destinati a sostenere l'acquisto di immobili e di arredi e attrezzature, nonché la realizzazione di interventi di nuova costruzione e di adeguamento, straordinaria manutenzione e ristrutturazione di strutture destinate o da destinare a servizi socioeducativi e socioassistenziali, nonché a servizi sociosanitari per disabili e anziani.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere gli interventi previsti dal comma 1 da parte di enti privati con finalità di lucro mediante la concessione di contributi in conto interessi, che non possono superare l'ammontare degli interessi stessi, in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria. L'erogazione del contributo in conto interessi avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario sulla base del piano di ammortamento, ovvero anche mediante l'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria.

3. Le dotazioni del Fondo sono costituite da:

- a) conferimenti ordinari della Regione;
- b) conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;
- c) conferimenti dello Stato;

d) eventuali rientri derivanti da rideterminazioni o revoche di contributi regionali in conto capitale o annui costanti.

4. Con regolamento regionale sono definiti i criteri, le procedure e le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Gli enti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere, pena la revoca dei contributi concessi, la destinazione dei beni immobili per cinque anni e dei beni mobili per due anni dal decreto di definizione della pratica contributiva, nel caso di contributi in conto capitale, ovvero per tutta la durata del rapporto contributivo, in caso di contributi pluriennali. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di contribuzione regionale.

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, è il seguente:

Art. 39 finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei Comuni

1. Le risorse del Fondo sociale regionale di parte corrente, determinato annualmente con legge di bilancio, e quelle destinate dallo Stato alla realizzazione di interventi e servizi sociali, concorrono a sostenere finanziariamente la gestione dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari di competenza dei Comuni singoli e associati. Tali risorse perseguono lo sviluppo omogeneo del sistema integrato in ambito regionale.

2. Una quota delle risorse di cui al comma 1 è destinata a favorire il superamento delle disomogeneità territoriali nell'offerta di servizi, a far fronte ai maggiori costi sostenuti dai Comuni che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei Comuni, nonché a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale. La Giunta regionale con apposito atto determina l'entità della quota da ripartire tra i Comuni singoli o associati, nonché i criteri e le modalità di utilizzo della stessa.

3. Con regolamento regionale sono determinate le modalità di ripartizione tra i Comuni, singoli o associati, delle risorse non destinate alle finalità di cui al comma 2.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31, è il seguente:

Art. 14 interventi per i minori stranieri non accompagnati

1. La Regione assicura forme efficaci di tutela dei minori stranieri non accompagnati in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), finanziando gli interventi realizzati dagli enti locali per l'accoglienza, la tutela e l'inserimento sociale dei minori presenti nel territorio regionale.

2. Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi scolastici e formativi e di integrazione sociale, gli interventi indicati nel comma 1, avviati durante la minore età, compresi quelli rivolti ai minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, possono proseguire successivamente al raggiungimento della maggiore età.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono realizzati con le risorse destinate a finanziare la legge regionale 6/2006, e con quelle di altri fondi statali o dell'Unione europea.

- Il testo dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, è il seguente:

Art. 23 altre disposizioni di carattere finanziario ed esigenze indifferibili

1. Per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono ripartite per le esigenze del settore.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2013 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2012, da 2010 a 2013 e da 2011 a 2014. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2013 sono quantificate nell'importo di euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo. All'articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di movimenti o partiti politici, le residue risorse inerenti agli eventuali avanzi registrati dai relativi rendiconti inerenti ai contributi erariali ricevuti, come certificati all'esito dei controlli previsti dall'articolo 9, possono essere versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

3. Per le finalità di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.

4. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione delle borse di studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 147, è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2013.

5. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 103 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

6. Ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013.

7. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2013. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 72,8 milioni di euro per l'anno 2013, con specifica destinazione di 67 milioni di euro e di 5,8 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009.

8. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata di 658 milioni di euro per l'anno 2013 ed è ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come indicate nell'allegato 3 della medesima legge, con esclusione delle finalità già oggetto di finanziamento ai sensi del presente articolo, nonché, in via prevalente, per l'incremento della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, finalizzato al finanziamento dell'assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica.

9. È autorizzata la spesa di 9 milioni di euro, per l'anno 2012, per gli interventi connessi alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di febbraio 2012.

10. Agli oneri derivanti dal comma 9 si provvede, quanto ad euro 4.012.422, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222 relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, quanto ad euro 4.987.578, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di cui al fondo per il riparto della quota del 5 per mille del gettito IRPEF in base alle scelte del contribuente.

10-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, una ulteriore quota non superiore a 6 milioni di euro delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resesi disponibili al termine dell'anno 2011 ed accertate con le procedure di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, e determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, agli interventi di cui al comma 9 del presente articolo.

11. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria nel territorio nazionale, ivi comprese le operazioni per la salvaguardia della vita umana in mare, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa, dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2011 e successivamente prorogata fino al 31 dicembre 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 2011, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011 e n. 235 dell'8 ottobre 2011 è autorizzata la spesa massima di 495 milioni di euro, per l'anno 2012, da iscrivere su

apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche al fine di far fronte alle attività solutorie di interventi urgenti già posti in essere. Con ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, adottate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è individuato l'ammontare di risorse da assegnare per gli interventi di rispettiva competenza alla Protezione civile ovvero direttamente al Ministero dell'interno e alle altre Amministrazioni interessate. Le somme non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati connessi al superamento dell'emergenza umanitaria e consentire nel 2012 una gestione ordinaria dell'accoglienza, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, la cui dotazione è costituita da 5 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

12. Con ordinanze adottate, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 11, ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvederà a regolare la chiusura dello stato di emergenza ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di immigrati sul territorio nazionale.

12-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221».

12-ter. Al comma 4 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime informazioni sono altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione».

12-quater. All'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, al primo periodo, la parola: «1.143» è sostituita dalla seguente: «1.113», al secondo periodo, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «70 milioni» e, al terzo periodo, le parole: «50 milioni» dalle seguenti: «90 milioni».

12-quinquies. Per l'anno 2012 il contributo di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 30 milioni di euro.

12-sexies. Le somme non utilizzate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nonché le residue disponibilità finanziarie della gestione liquidatoria dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I, di cui all'articolo 2, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, versate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito della conclusione della gestione commissariale dell'Azienda medesima, sono riassegnate ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il completamento delle residuali attività di definizione delle pendenze in essere alla data della cessazione della suddetta gestione.

12-septies. Al fine di concorrere ad assicurare nel comune di L'Aquila e negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009 la stabilità dell'equilibrio finanziario, anche per garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per il solo esercizio 2012, sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate conseguite, derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di euro 26.000.000 per il comune di L'Aquila, 4.000.000 per gli altri comuni e 5.000.000 per la provincia di L'Aquila mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-octies. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall'articolo 23, comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, perdura fino al 31 dicembre 2014.

12-novies. I criteri della riduzione dei contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e dei comuni per la copertura del fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto previsto dall'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed i relativi provvedimenti attuativi già adottati dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2013. Fino alla predetta data continua ad applicarsi il sistema di contribuzione diretta a carico degli enti locali.

12-decies. Nella massa passiva di cui al documento di accertamento del debito approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2010 e con l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono conservati i debiti conseguenti alle aperture di credito, anche nel caso in cui i relativi contratti siano sostituiti con successive e diverse operazioni di finanziamento.

12-undecies. Al fine di armonizzare la normativa di settore del trasporto pubblico regionale e locale con i principi e i

criteri stabiliti dagli articoli 2 e 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, ed in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo le parole: «alle aziende esercenti i servizi stessi» sono inserite le seguenti: «, determinate secondo il criterio dei costi standard che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito delle procedure concorsuali di cui al successivo articolo 18, comma 2, lettera a)».

12-duodecimes. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «Per gli anni 2004-2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004-2013». È ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2012 dall'articolo 11, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola: «2012», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2013». Al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2013 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12-terdecies. Sono ulteriormente ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013, senza l'obbligo di cofinanziamento, con specifica destinazione al completamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, soprattutto al fine di efficientare le attività dell'autotrasporto anche con riferimento al trasporto di merci pericolose, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il cui soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è UIRNet SpA.

12-quaterdecies. Per sostenere lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su dati geospaziali e per sviluppare le tecnologie dell'osservazione della terra anche a fini di tutela ambientale, di mitigazione dei rischi e per attività di ricerca scientifica, tutti i dati e le informazioni, acquisiti dal suolo, da aerei e da piattaforme satellitari nell'ambito di attività finanziate con risorse pubbliche, sono resi disponibili per tutti i potenziali utilizzatori nazionali, anche privati, nei limiti imposti da ragioni di tutela della sicurezza nazionale. A tale fine, la catalogazione e la raccolta dei dati geografici, territoriali ed ambientali generati da tutte le attività sostenute da risorse pubbliche è curata da ISPRA, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di una intesa tra Presidenza del Consiglio - Dipartimento della protezione civile, Ministero della difesa, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e regioni, adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la gestione della piattaforma e per l'accesso, l'interoperatività e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati e delle informazioni in essa conservati, e gli obblighi di comunicazione e disponibilità dei dati acquisiti da parte di tutti i soggetti che svolgono tale attività con il sostegno pubblico, anche parziale. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[12-quinquiesdecies. L'importo massimo delle sanzioni di cui all'articolo 27, commi 9 e 12, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali scorrette, la competenza ad accertare e sanzionare le quali è dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, escluso unicamente il caso in cui le pratiche commerciali scorrette siano poste in essere in settori in cui esista una regolazione di derivazione comunitaria, con finalità di tutela del consumatore, affidata ad altra autorità munita di poteri inibitori e sanzionatori e limitatamente agli aspetti regolati, è aumentato a 5.000.000 di euro.]

12-sexiesdecies. A seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresì, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all'uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dallo stesso interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo Banco. Il Banco nazionale rende accessibili i dati relativi all'attività istituzionale e di verifica svolta, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

12-septiesdecies. Al fine di rendere uniformi e trasparenti le modalità di espletamento delle procedure relative al concorso straordinario per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di assicurare l'interscambio e la tempestiva diffusione delle informazioni, il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizza una piattaforma tecnologica ed applicativa unica per lo svolgimento delle predette procedure, da mettere a disposizione delle stesse regioni e province autonome e dei candidati. L'onere per la realizzazione della piattaforma, che non può eccedere il limite di 400.000 euro, è a carico del bilancio del Ministero della salute, che vi farà fronte con quota parte delle somme di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Alla predetta lettera d) dell'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per iniziative che favoriscano il completamento e il miglioramento della rete di assistenza e di vendita costituita dalle farmacie territoriali».

12-duodecimes. All'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per far-

macie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio topografico o della distanza ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sia anteriormente, sia posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo»;

b) al comma 5, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) per l'attività svolta dai ricercatori universitari nei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono assegnati, per anno e per ciascun commissario, 0,30 punti per i primi dieci anni, e 0,08 punti per i secondi dieci anni»;

c) al comma 6, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «A seguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore sarà assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettano o meno la sede assegnata. L'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione equivale a una non accettazione. Dopo la scadenza del termine previsto per l'accettazione, le sedi non accettate sono offerte ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, secondo la procedura indicata nei periodi precedenti, fino all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria. Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma»;

d) al comma 7, primo periodo, le parole: «, di età non superiore ai 40 anni,» sono soppresse;

e) al comma 17, alle parole: «La direzione della farmacia privata» sono premesse le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate,».

12-undevicies. Alla legge 2 aprile 1968, n. 475, dopo l'articolo 1-bis è inserito il seguente:

«Art. 1-ter. - 1. Le sedi farmaceutiche di cui all'articolo 1-bis sono considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituite.».

- Il testo dei commi da 9 a 11 dell'articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, è il seguente:

Art. 4 interventi in materia di tutela della salute e di politiche sociali

- omissis -

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, nel cui territorio si manifestano infestazioni di simulidi, finanziamenti fino al 100 per cento delle spese relative alle operazioni di disinfezione effettuate direttamente dai Comuni o tramite ditte specializzate ovvero attraverso l'intervento, con personale e attrezzature proprie, delle Aziende sanitarie competenti per territorio.

10. La richiesta per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 9 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della sanità pubblica veterinaria.

11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 7.3.41.1.657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 4555 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

- omissis -

- Il testo dei commi da 18 a 20 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, è il seguente:

Art. 9 finalità 8 - protezione sociale

- omissis -

18. Fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle norme del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), disciplinante le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20 della legge regionale 20/2005, a seguito del quale troverà definitiva attuazione in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 20/2005, il Fondo per l'abbattimento delle rette ivi disciplinato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso a tali servizi.

19. Con apposito regolamento sono individuati i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi di cui al comma 18.

20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa complessiva di 22.200.000 euro per gli anni dal 2011 al 2013, suddivisa in ragione di 8.200.000 euro per l'anno 2011 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 8474 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

- omissis -

Nota all'articolo 2

- Il testo degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è il seguente:

Art. 42 il risultato di amministrazione

1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale

vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.

4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

-omissis-

Art. 50 assestamento del bilancio

1. Entro il 31 luglio, la regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità, accertati in sede di rendiconto dall'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40.

2. La legge di assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di acceramento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.

3. Alla legge di assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:

a) la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento e assorbimento del disavanzo economico;

b) la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;

c) le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione tenuto conto della struttura e della sostenibilità del ricorso all'indebitamento, con particolare riguardo ai contratti di mutuo, alle garanzie prestate e alla conformità dei relativi oneri alle condizioni previste dalle convenzioni con gli istituti bancari e i valori di mercato, evidenziando gli oneri sostenuti in relazione ad eventuali anticipazioni di cassa concesse dall'istituto tesoriere.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 160

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 7 ottobre 2016;

- assegnato alla I Commissione permanente in data 7 ottobre 2016;

- esaminato dalla I Commissione permanente nelle sedute del 18 ottobre e del 19 ottobre 2016 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Liva e, di minoranza, dei consiglieri Bianchi e Cargnelutti;

- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 24 ottobre e antimeridiana e pomeridiana del 25 ottobre 2016 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche.

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 11989/P dd. 31/10/2016.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010 (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'invio dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'invio del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di soggetti estensori - comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - FAX n. +39 040 377.2383 - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab)	Cartaceo (inoltrò postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it

logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
- **acquisto fascicoli:** modulo in *f.to* DOC

PIERPAOLO DOBRILLA - Direttore responsabile sostituto
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali